

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 ottobre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2003, n. 14

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2003, n. 15

Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. 16

Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi, economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006» Pag. 5

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 16.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005.
Pag. 16

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2001, n. 82.

Modifica del primo comma dell'art. 4 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3 Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2001, n. 84.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e al decreto del presidente della giunta provinciale del 31 maggio 1995, n. 25 e successive modifiche Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 dicembre 2001, n. 86.

Modifica del regolamento di esecuzione sulla gestione dei centri di assistenza diurna Pag. 18

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato. Approvazione.
Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 034/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Approvazione Pag. 24

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 10.

Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche.
Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37
«Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 12.

Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi ed ambientali Pag. 30

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 13.

Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). Disposizioni in materia di aziende sanitarie.
Pag. 31

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2003, n. 10.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18 e modificazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 12.

Attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 13.

Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 14.

Ulteriore modificazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 - Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia e Selva di Meana
Pag. 39

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 25.

Assestamento del bilancio per l'anno 2002. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 27 del 28 novembre 2002*).
Pag. 39

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2002, n. 27.

Proroga dei commissari straordinari delle aziende sanitarie regionali. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 131 del 28 novembre 2002*) Pag. 39

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 28.

Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria. (*Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 28 novembre 2002*) Pag. 39

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 45.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 Pag. 42

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 46.

Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR) Pag. 42

REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 «Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali» ... Pag. 43

REGOLAMENTO REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 5.

Procedure e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla D.G.R. n. 2441 di integrazione della D.G.R. n. 2439 di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale Pag. 48

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 15.

Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano Pag. 50

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto»: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne»» Pag. 56

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 17.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 9 dell'11 aprile 1997, concernente: «Tutela, valorizzazione e gestione del demanio dei tratturi». Pag. 57

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 38 del 26 novembre 2002, ad oggetto: «Interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ed altre disposizioni di protezione civile». Pag. 57

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 19.

Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica. Pag. 57

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 20.

Interventi urgenti per la bonifica dell'amianto . . . Pag. 58

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 febbraio 2003, n. 3.

Modifica del termine di cui all'art. 3 del decreto presidenziale 6 marzo 2000, n. 11, concernente la disciplina della riproduzione animale Pag. 59

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2003, n. 6.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Nuoro per la realizzazione dell'EUROPEADE 2003 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2003, n. 7.

Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36). Pag. 60

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2003, n. 8.

Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato. Pag. 61

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 9.

Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego Pag. 62

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2003, n. 14

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3

1. L'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità). — 1. Al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2003-2007, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

- a) servizio di taxi con autovettura;
- b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2000

1. L'art. 2 della legge regionale n. 3/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Contributi). — 1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in conto capitale o in conto canoni per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica alimentate a benzina o gasolio, aventi la destinazione di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.200,00 per autovettura.

2. Il limite massimo di contributo concedibile è aumentato di euro 2.000,00 per autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel.

3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2000

1. L'art. 4 della legge regionale n. 3/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Divieto di cumulo). — 1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all'art. 3, da norme comunitarie, statali e regionali.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 3/2000

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 3/2000, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Clausola valutativa). — 1. La giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonché valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 2003

GHIGO

03R0563

LEGGE REGIONALE 2 luglio 2003, n. 15

Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 12/1987

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico). — 1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico.».

2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900.

3. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalità ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 2 luglio 2003

ENZO GHIGO

03R0564

LEGGE REGIONALE 9 luglio 2003, n. 16

Interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi, economicamente danneggiate dai cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del 10 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, in considerazione delle competenze riconosciute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della costituzione) e delle funzioni già riconosciute in materia di disciplina del commercio, dell'industria e dell'artigianato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), intende salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono di decrementi del volume

d'affari in relazione ai disagi connessi alla realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino, nonché delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono attuati a favore delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane, come definite dalla normativa comunitaria, statale e regionale, aventi sede negli ambiti territoriali dei comuni interessati dai lavori e dalle opere indicati al medesimo articolo specificatamente individuati da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c).

2. Per «sede» delle imprese destinatarie degli interventi, si intende anche la sede operativa o l'unità locale operativa ricompresa negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, qualora l'impresa stessa abbia sede legale al di fuori di tali ambiti.

Art. 3.

Fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese

1. La Regione Piemonte istituisce, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, un fondo rischi speciale definito «fondo speciale per i rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino, nonché delle opere e delle infrastrutture previste per i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006»», di seguito denominato fondo.

2. Il fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate a titolo di finanziamento.

3. Al fondo possono confluire anche eventuali disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari in relazione alle finalità della presente legge. Al fondo possono confluire altresì contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.

4. Il fondo è articolato in apposite sezioni in corrispondenza delle differenti tipologie di intervento previste dalla presente legge.

5. Il fondo è istituito presso l'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte S.p.a.

6. Le risorse del fondo costituiscono patrimonio della Regione e, al termine dei lavori e delle opere di cui all'art. 1 in relazione ai quali vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni già formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizza per fini di promozione e sviluppo delle categorie di imprese considerate nella presente legge.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. In relazione all'entità e alla gravità del decremento del volume d'affari subito dalle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione può disporre una tra le seguenti forme di intervento a valere sulle disponibilità del fondo:

- contributo in conto capitale;
- contributo in conto interessi;
- concessione di garanzie sui prestiti;
- finanziamento agevolato.

2. Per «decremento del volume d'affari», si intende la differenza negativa tra il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'anno precedente all'anno di riferimento della domanda di richiesta, da parte del-

l'impresa, di uno degli interventi indicati al comma 1 e il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA del predetto anno di riferimento.

3. Nel caso di impresa con una o più sedi o unità locali operative situate in uno o più degli ambiti territoriali specificatamente individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, il decremento del volume d'affari si determina con esclusivo riferimento a quello verificatosi o rilevabile nelle sedi o unità locali operative situate nei suddetti ambiti territoriali.

4. Qualora l'impresa avente titolo abbia ottenuto il beneficio di uno degli interventi di cui al comma 1, può richiedere un nuovo intervento per l'anno successivo solo nel caso in cui permangano nei suoi confronti le condizioni previste dalla presente legge. Tale disposizione si applica anche per gli anni successivi, qualora permangano le suddette condizioni.

5. Nel caso in cui il decremento del volume d'affari sia riconducibile a disagi connessi alla costruzione delle opere di cui all'art. 1, verificatisi nel corso di parte dell'anno di riferimento, il beneficio degli interventi previsti al comma 1 può essere richiesto e ottenuto in proporzione alla durata del disagio. Non può essere richiesto alcun beneficio nel caso in cui il disagio subito dall'impresa non si sia protratto oltre novanta giorni.

6. L'impresa avente titolo può richiedere ed accedere ad una sola delle forme di intervento previste. Qualora si verifichi quanto previsto dal comma 4, l'impresa può richiedere un intervento diverso da quello già ottenuto per l'anno precedente.

7. I benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti per le stesse finalità da altre norme comunitarie, nazionali o regionali.

Art. 5.

Disposizioni applicative

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità degli interventi a favore delle imprese aventi titolo, nell'ambito delle disposizioni della presente legge, nel rispetto del principio comunitario del «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) della commissione del 12 gennaio 2001 n. 69/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importo minore ed in osservanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. In particolare la giunta regionale individua:

a) la tipologia del procedimento più idoneo, ai sensi del decreto legislativo n. 123/1998, con riferimento alle caratteristiche di ciascuno degli interventi previsti;

b) le tipologie di impresa rientranti nelle categorie aventi titolo, ai sensi dall'art. 2, comma 1;

c) gli ambiti territoriali dei comuni, interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'art. 1;

d) la documentazione necessaria per la presentazione della richiesta di intervento, in relazione alla tipologia del procedimento determinata ai sensi della lettera a);

e) gli elementi e i criteri di valutazione degli ulteriori fattori, diversi rispetto ai disagi connessi alla realizzazione dei lavori e delle opere di cui all'art. 1, aventi rilievo nel concorso al decremento del volume d'affari;

f) i tempi di concessione e di erogazione dell'intervento;

g) la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e gli eventuali soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998;

h) le modalità ed i termini di effettuazione dei controlli, nonché i motivi di revoca dei benefici erogati;

i) le forme di partecipazione della provincia di Torino e dei comuni interessati dalla realizzazione dei lavori e delle opere indicate all'art. 1 nell'attuazione dei procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui agli interventi previsti dalla presente legge, nonché nella definizione degli ambiti territoriali comunali.

3. La giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi disposti nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilità del fondo. Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale, entro il mese di giugno di ciascun anno, predispone e trasmette al consiglio regionale una relazione contenente:

a) lo stato di attuazione di ogni forma di intervento rispetto alle disponibilità finanziarie del fondo;

b) l'efficacia degli interventi rispetto alle finalità della presente legge;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario del fondo per gli interventi previsti dalla presente legge;

d) l'eventuale esigenza di ulteriori e nuove forme di intervento;

e) l'eventuale necessità di modificare l'entità dei benefici erogabili.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di un milione di euro.

2. Per il finanziamento del «fondo speciale per rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino, nonché delle opere e delle infrastrutture previste per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» si provvede ad iscrivere lo stanziamento pari a euro un milione, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, nell'Unità previsionale di base (UPB) 16032 (Industria-Promozione e sviluppo delle PMI. - titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione 2003.

3. Alla copertura della spesa per l'anno 2003 si fa fronte riducendo di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della medesima UPB 16032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

4. Per gli anni 2004 e 2005 si fa fronte ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

5. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 luglio 2003

GHIGO

03R0565

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI PROVINCIALI
E DI PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1.

Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali

1. Il comma 5 dell'art. 11 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

«5. Per l'accertamento e per la liquidazione dell'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica il fabbricante deve inviare copia della dichiarazione di consumo al servizio provinciale competente in materia di tributi, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato inoltro della dichiarazione a seguito di sollecito dell'amministrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995.»

2. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali). — 1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è esteso fino alla notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa al ravvedimento.

2. In caso di violazione delle norme tributarie provinciali si applica la definizione agevolata disciplinata dall'art. 16, comma 3, e dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. L'accertamento dei tributi provinciali; l'atto di contestazione e l'iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. I commi 1 e 3 si applicano solo alle violazioni di norme tributarie commesse dopo il 31 dicembre 2002 e relative:

a) alla tassa automobilistica provinciale prevista dall'art. 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

b) all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista dall'art. 5 della legge provinciale n. 10 del 1998;

c) al tributo di cui all'art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

d) all'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica, prevista dall'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

e) alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 1 - 57)».

5. Con riferimento alle violazioni consistenti nell'omesso o insufficiente o ritardato pagamento di tributi commesse negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, relative ai tributi indicati dal comma 4, lettere c), d) ed e), i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso bonario, l'importo del tributo, degli interessi, della sanzione in misura pari ad un quarto del minimo e delle spese di spedizione. Il presente comma si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

6. Con regolamento possono essere definite le modalità di applicazione di quest'articolo».

3. Il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di imposte e tributi provinciali, è abrogato.

4. Il comma 23 dell'art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 art. come modificato dall'art. 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, è abrogato.

5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

Art. 2.

Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2003 e 2004

1. L'aliquota dell'IRAP come stabilita dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, si applica anche per i periodi di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 e del 1° gennaio 2004.

2. Per i periodi d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003 e del 10 gennaio 2004, l'aliquota dell'IRAP prevista dall'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per i medesimi periodi d'imposta dalla vigente normativa statale.

3. L'aliquota dell'IRAP come stabilita dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, si applica anche per i periodi di imposta in corso alla data del 10 gennaio 2003 e del 10 gennaio 2004.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica

1. Nell'art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificata dall'art. 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) all'attività di discarica abusiva, nonché all'abbandono, allo scarico e al deposito incontrollato di rifiuti; in queste ipotesi, fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sulla gestione dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chi esercita l'attività di discarica abusiva o chi abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale ai

sensi del presente articolo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo; all'attività di discarica abusiva si applica inoltre la sanzione per omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);»

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo e in mancanza di espliciti richiami ad altre norme, si applica l'art. 3, commi 31, secondo periodo, 32, terzo periodo, e 38, secondo periodo, della legge n. 549 del 1995 in materia di sanzioni.»;

c) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

«a) per entità di rifiuti superiori a 100 tonnellate e fino a 10.000 tonnellate, la base imponibile è costituita dalla quantità di rifiuti depositata abusivamente; qualora, al momento della contestazione da parte del servizio competente in materia di tributi, non sia disponibile la quantificazione esatta, la base imponibile è fissata forfettariamente in corrispondenza del valore medio, espresso in tonnellate, dello scaglione quantitativo entro il quale si colloca la quantità di rifiuti abusivamente stoccati, individuato fra i seguenti: da più di 100 e fino a 300, più di 300 e fino a 600, più di 600 e fino a 1.000, più di 1.000 e fino a 3.000, più di 3.000 e fino a 6.000, più di 6.000 e fino a 10.000;»;

d) nel comma 19, le parole: «nonché dai commi 18 e 20 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal comma 20 del presente articolo»;

e) nei commi 17, 26 e 27 le parole: «entrate e credito» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di tributi»;

f) nei commi 19, 21 e 22 le parole: «competente in materia di entrate e credito» sono sostituite dalle seguenti: «competente in materia di tributi».

2. Il comma 18 dell'art. 38 della legge provinciale n. 10 del 1997 è abrogato.

3. La sostituzione dell'art. 38, comma 8, lettera a), operata dal comma 1, lettera c), di quest'articolo, si applica alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore di questo comma. La medesima sostituzione si applica inoltre, se più favorevole, alle violazioni commesse antecedentemente non ancora contestate alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

Art. 4.

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA)

1. Fino all'adozione da parte della provincia di una specifica disciplina in materia, non si applica in provincia di Trento l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), istituita dall'art. 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

Art. 5.

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della provincia

1. La giunta provinciale è autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali partecipate dalla provincia, a condizione che l'acquisto o la sottoscrizione o l'alienazione delle azioni o quote non comporti per la provincia:

a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, l'autorizzazione alla giunta provinciale per l'acquisto, per la sottoscrizione e per l'alienazione di azioni o di quote societarie partecipate dalla provincia è regolata da apposite disposizioni di legge provinciale.

3. La giunta provinciale deve dare notizia al consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1 entro e non oltre quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicandone tutti gli elementi utili e necessari per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del consiglio provinciale.

4. Ai fini del comma 1, con l'allegata tabella B sull'unità previsionale di base 54.5.285, è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro a carico del bilancio per l'anno 2003. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

Art. 6.

Modificazione dell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento).

1. Nell'art. 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 1-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «a tutti i componenti della commissione che esercitano la professione di avvocato sono corrisposti i compensi stabiliti ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7.

Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento) e dell'art. 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:

a) comparto del personale delle autonomie locali: personale di cui all'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg (regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale, 3 aprile 1997, n. 7), relativo all'area della dirigenza e all'area del personale dipendente: 3.955 unità equivalenti alla data del 1° gennaio 2003, 3.925 alla data del 31 dicembre 2003 e 3.895 alla data del 31 dicembre 2004;

b) comparto del personale della scuola: personale di cui all'art. 3, comma 1, n. 2), lettere b), d) ed e), del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-14/Leg del 1999, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.165 unità equivalenti alla data del 1° gennaio 2003, 2.165 alla data del 31 dicembre 2003 e 2.165 alla data del 31 dicembre 2004;

c) comparto del personale della scuola: personale di cui all'art. 3, comma 1, numero 2), lettera a), del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-14/Leg del 1999, relativo al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e successivi fino a modifica.

2. I posti a tempo pieno di cui al comma 1, sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Sono comunque fatte salve le assunzioni di personale disabile ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di 30 unità.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato, che siano in scadenza nel corso del 2003, sono prorogati di un anno, fermo restando quanto previsto dall'art. 25-bis, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

4. Ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2003, 2004 e 2005 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata, tenendo conto anche

della determinazione degli oneri per la contrattazione, in 257.362.428,07 euro per l'anno 2003, in 257.943.089,40 euro per l'anno 2004 e in 257.943.089,40 euro per l'anno 2005.

5. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2002, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2003, 2004 e 2005 relativamente al personale insegnante della scuola a carattere statale, tenendo conto anche della determinazione degli oneri per la contrattazione, è fissata in 295.161.110,67 euro per l'anno 2003, 299.019.043,71 euro per l'anno 2004 e 299.019.043,71 euro per l'anno 2005.

Art. 8.

Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere previsto dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali, è rideterminato in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato e allo scorporo delle risorse relative al personale di cui al comma 3, in 3.284.532,28 euro per l'anno 2002 e in 5.025.827,46 euro per gli anni 2003 e 2004.

2. L'onere previsto dall'art. 2, comma 5, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, derivante dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato «Variazioni compensative» al «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004» è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore nonche in rapporto alle risorse previste dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, di 271.800,00 euro per l'anno 2003 e 406.800,00 euro per gli anni 2004 e 2005.

3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere previsto dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore, è determinato in 247.000,00 euro per l'anno 2002 e in 969.000,00 euro per gli anni 2003 e 2004.

4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, con l'allegata tabella 8, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

- a) 728.000,00 euro per l'anno 2003;
- b) 728.000,00 euro per l'anno 2004;
- c) 728.000,00 euro per l'anno 2005.

5. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 81.1.110:

- a) 271.800,00 euro per l'anno 2003;
- b) 406.800,00 euro per l'anno 2004;
- c) 406.800,00 euro per l'anno 2005.

Art. 9.

Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l'anno 2002.

1. In relazione all'inquadramento nei ruoli provinciali del personale assistente educatore dei comprensori disposto dall'art. 43 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, l'onere previsto dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è aumentato di 389.000,00 euro per l'anno 2003 e di 335.000,00 euro per gli anni 2004 e 2005.

2. In relazione ai medesimi fini l'onere previsto dall'art. 2, comma 5, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è ridotto di 389.000,00 euro per l'anno 2003 e di 335.000,00 euro per gli anni 2004 e 2005.

3. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

- a) 389.000,00 euro per l'anno 2003;
- b) 335.000,00 euro per l'anno 2004;
- c) 335.000,00 euro per l'anno 2005.

4. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata la seguente riduzione sull'unità previsionale di base 81.1.110:

- a) 389.000,00 euro per l'anno 2003;
- b) 335.000,00 euro per l'anno 2004;
- c) 335.000,00 euro per l'anno 2005.

5. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e per i fini di cui all'art. 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere previsto dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo al rinnovo contrattuale del personale insegnante delle scuole a carattere statale, è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, di 251.000,00 euro per l'anno 2003.

6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l'onere previsto dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, derivante dalla contrattazione del personale di cui all'art. 3, comma 1, numero 2, lettere b), d) ed e) del decreto del presidente della giunta provinciale 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg, è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, di 68.000,00 euro per l'anno 2003.

7. Per i fini di cui al comma 5, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 10 giugno 130:

- a) 251.000,00 euro per l'anno 2003;
- b) 251.000,00 euro per l'anno 2004;
- c) 251.000,00 euro per l'anno 2005.

8. Per i fini di cui al comma 6, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 7.1.120:

- a) 68.000,00 euro per l'anno 2003;
- b) 68.000,00 euro per l'anno 2004;
- c) 68.000,00 euro per l'anno 2005.

Art. 10.

Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dall'art. 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere previsto dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è incrementato di € 1.834.000,00 euro per l'anno 2003.

2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull'unità previsionale di base 24.1.110:

- a) 1.834.000,00 euro per l'anno 2003;
- b) 1.834.000,00 euro per l'anno 2004;
- c) 1.834.000,00 euro per l'anno 2005.

Art. 11.

Disposizioni per l'inquadramento del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Regione che alla data di entrata in vigore di questa legge presta servizio in posizione di comando presso la provincia per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite in materia di elezioni degli organi provinciali dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale previo consenso del dipendente e accordo fra le amministrazioni interessate.

2. Il personale di cui al comma 1 incaricato dalla giunta regionale, al momento del trasferimento alla provincia, della direzione di ufficio a seguito d'idoneità conseguita tramite concorso interno o analogamente incaricato negli altri modi previsti dalla legge per almeno tre anni maturati prima della medesima data, è inquadrato nel ruolo provinciale con la qualifica di direttore ed è preposto a strutture ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge provinciale

3 aprile 1997, n. 7. Per il medesimo personale, ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli previsti dall'art. 21, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997, si prescinde dal requisito di iscrizione triennale all'albo dei direttori di cui all'art. 30 della stessa legge provinciale. Ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito dei medesimi concorsi, gli incarichi di direzione di ufficio conferiti presso la Regione nei modi previsti da questo comma ed espletati successivamente alla data del 30 aprile 1997, sono equiparati al servizio espletato nella qualifica di direttore.

3. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg (Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero) e i contratti collettivi applicabili. Fermo restando quanto previsto da questo articolo e salvo diversa specifica disposizione successivamente stabilita in sede di contrattazione collettiva, al personale di cui al comma 2, inquadrato nella qualifica di direttore, compete il trattamento economico previsto dal relativo contratto collettivo provinciale, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità maturata nell'ente di provenienza. Qualora il trattamento economico fondamentale riconosciuto in sede provinciale, computato su base annua e comprensivo della tredicesima mensilità nonché della retribuzione di posizione, sia inferiore al trattamento economico fondamentale di carattere fisso e continuativo computato secondo i medesimi criteri, compresa l'indennità di direzione ancorché non pensionabile nonché di funzione amministrativa, già in godimento presso l'ente di appartenenza, la relativa differenza, ripartita su tredici mensilità, è conservata attraverso corresponsione di assegno personale mensile riassorbibile con i futuri miglioramenti del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 relativo all'integrazione di pensioni a carico del bilancio provinciale

1. Nell'art. 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dall'art. 13, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, al comma 2, dopo le parole: «ai capi ufficio» sono inserite le seguenti: «, ai dirigenti».

2. Il comma 1 e il comma 2 dell'art. 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dal comma 1 di questo articolo, si interpretano nel senso che essi si applicano anche relativamente al personale cessato dal servizio in ogni tempo per il quale sia stata riconosciuta la pensionabilità a carico dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) delle speciali indennità previste nei commi 1 e 2 dell'art. 48.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 13.

Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera c), in ordine alla dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la provincia, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), indice un corso-concorso per la copertura del 50 per cento dei posti di dirigente scolastico, come individuati in termini complessivi secondo le modalità di calcolo di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il predetto corso-concorso è riservato a docenti iscritti nei ruoli previsti dall'art. 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in possesso di laurea, ai quali siano stati affidati tre incarichi annuali di preside presso istituzioni scolastiche provinciali e che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un periodo di servizio effettivo di almeno sette anni.

2. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione, in una selezione per titoli, in un corso di formazione e in un esame finale. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il personale interessato è graduato tenendo conto dell'esito del concorso di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato. Il corso di formazione, di durata non inferiore a 240 ore, comprende periodi di tirocinio e può prevedere esperienze presso enti e istituzioni.

3. La giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce l'articolazione del corso di formazione, i suoi contenuti, durata e modalità di svolgimento, e individua i soggetti abilitati all'effettuazione del corso. Con la medesima deliberazione sono definiti i programmi di esame e, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del presidente della giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore), i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e la durata della procedura concorsuale.

4. Dopo l'esame finale sono dichiarati vincitori coloro, che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso. Ai vincitori del corso-concorso sono conferiti gli incarichi ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, della legge provinciale n. 29 del 1990 nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 1, nell'ordine della graduatoria definitiva. La graduatoria conserva validità fino all'approvazione della graduatoria risultante da un eventuale successivo concorso non riservato, e comunque non oltre il triennio dall'approvazione. Il vincitore che rifiuti l'incarico conferito è depennato dalla graduatoria. In attesa del conferimento dell'incarico i vincitori continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi.

Art. 14.

Modificazione dell'art. 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).

1. Nell'art. 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come da ultimo modificato dall'art. 55 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. In luogo dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.»

2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, è autorizzato sull'unità previsionale di base 60.3.220 un limite d'impegno di 1.086.000,00 euro dal 2003 al 2012 e un limite d'impegno di 1.000.000,00 euro dal 2004 al 2013.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLONTARIATO SOCIALE

Art. 15.

Modificazione dell'art. 10-bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale)

1. Nell'art. 10-bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come inserito dall'art. 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La provincia può sostenere le spese connesse alla realizzazione degli interventi, di attività e di progetti previsti dal protocollo d'intesa di cui al comma 1 e degli altri interventi, attività e progetti demandati alla provincia stessa ai sensi della vigente legislazione statale in materia di servizio civile.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GAS

Art. 16.

Proroga di termini in materia di distribuzione e di vendita di gas

1. In attesa di una disciplina organica provinciale della materia, i termini previsti dall'art. 15, comma 1, e dall'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante «Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144») sono prorogati di un anno. Nel frattempo resta comunque fermo quanto disposto in materia di separazione e di trasparenza della contabilità dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/30 (Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIERE E DI COMMERCIO

Art. 17.

Modificazione dell'art. 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico

1. Nell'art. 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta provinciale è autorizzata a partecipare a società per azioni aventi lo scopo di gestire in via diretta o indiretta immobili di proprietà adibiti allo svolgimento di attività fieristiche e di servizi connessi, mediante la sottoscrizione di azioni per un importo complessivo di € 16.000.000,00, di cui 5.000.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2002, 6.000.000,00 per l'anno 2003 e 5.000.000,00 per l'anno 2004.»

2. Ai fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull'unità previsionale di base 54.5223 l'ulteriore spesa di € 1.000.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2003 e la spesa di € 5.000.000,00 a carico del bilancio per l'anno 2004.

Art. 18.

Modificazione dell'art. 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)

1. Nell'art. 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la predisposizione dei progetti di riqualificazione dei centri storici la provincia è autorizzata a concedere a tutti i comuni contributi fino al 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Art. 19.

Disposizioni in materia di piccole e medie imprese

1. In relazione al trasferimento alla provincia delle funzioni in materia di incentivi alle imprese disposto dall'art. 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese), a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'articolo non è più applicabile in provincia di Trento l'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato, i contributi relativi alle domande presentate allo Stato con riferimento alle disposizioni citate dal comma 1 e non ancora definite alla data di cui al medesimo comma sono esaminate e definite sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla normativa statale.

3. La provincia provvede alle finalità previste dalle disposizioni statali che non sono più applicabili ai sensi del comma 1 nell'ambito delle discipline provinciali di settore.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

*Capo VII*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IDROTERMALISMO
E DI PROVVIDENZE PER GLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PISTE DA SCI

Art. 20.

Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'art. 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

1. Le agevolazioni per le iniziative di cui all'art. 10 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), da effettuare nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), possono essere concesse anche con riguardo ad iniziative realizzate nel corso degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

2. Il comma 1 si applica anche con riferimento alle domande già presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite alla medesima data e a quelle che sono presentate entro il 30 giugno 2003.

3. Il comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è abrogato.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Art. 21.

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. Nell'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come da ultimo modificato dall'art. 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«n) i casi in cui può essere disposta l'erogazione di anticipazioni sui contributi e i criteri per la detenninazione del loro ammontare, da stabilire, per i contributi in conto capitale, in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a due annualità. L'erogazione delle anticipazioni nei confronti di soggetti privati è subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;»

2. Nell'art. 7 della legge provinciale n. 35 del 1988, come modificato dall'art. 86 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2, sono concessi a decorrere dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivi alla data di concessione e sono erogati, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione di cui all'art. 2, in rate annuali anticipate.»

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE

Art. 22.

Modificazione dell'art. 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque, e altre disposizioni in materia.

1. Nell'art. 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 10 le parole:

«al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della revisione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o, in mancanza della predetta revisione, al termine massimo del 31 dicembre 2003».

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, commi 2 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque pubbliche, la sospensione dei procedimenti disciplinata dal medesimo articolo non si applica inoltre alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico connesse agli impianti considerati dall'art. 1-bis, comma 5, secondo periodo, e commi da 6 a 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

3. Alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i procedimenti sospesi ai sensi di quest'articolo e delle disposizioni da esso richiamate sono conclusi nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla revisione, eventualmente intervenuta, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

1. Nell'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'art. 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La determinazione dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è effettuata sulla base di una quota percentuale delle entrate iscritte alla categoria 4 (Devoluzione di tributi erariali in quota fissa) del titolo I del bilancio provinciale, con esclusione delle entrate derivanti dalla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione e della relativa somma sostitutiva, dalla devoluzione del gettito dei tributi erariali affiuto fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni legislative, ma afferenti il medesimo territorio, nonché dei gettiti arretrati.»

2. Nell'art. 3 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'art. 63 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «In conformità agli indirizzi e agli obiettivi di cui all'art. 2, le quote delle entrate e la relativa aliquota percentuale di cui all'art. 2, comma 2, sono concordate ogni triennio tra il presidente della provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni. L'aliquota percentuale è fissata con apposita disposizione della legge finanziaria.»

3. Nell'art. 12 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'art. 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con riferimento agli interventi ammessi a finanziamento a valere sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'art. 16, può essere disposta la proroga dei termini ai fini della concessione dei finanziamenti per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno. In caso di mancato avvio della procedura per l'affidamento dei lavori entro un anno dalla concessione del finanziamento, viene disposta la revoca secondo i criteri stabiliti con apposito provvedimento e le relative risorse sono riutilizzate secondo la disciplina del fondo.»

4. Nell'art. 14 della legge provinciale n. 36 del 1993, come modificato dall'art. 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con apposito provvedimento la giunta provinciale individua i casi in cui anche l'assegnazione dei contributi provinciali può essere disposta direttamente a favore dei soggetti che realizzano le opere di cui al presente capo.»

5. Nell'art. 30 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'art. 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le modalità di erogazione dei fondi relativi alla presente legge possono essere determinate tenendo conto anche dei rapporti finanziari conseguenti a finanziamenti disposti in favore dei comuni in relazione ad altre leggi provinciali di settore.»

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, relativo alla finanza locale

1. Nell'art. 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La provincia concorre al finanziamento degli interventi volti a migliorare la convivenza civile anche attraverso la riorganizzazione dei servizi di polizia municipale e locale e la realizzazione di azioni volte alla prevenzione degli incidenti stradali, mediante un apposito fondo istituito nel bilancio provinciale e alimentato con risorse di parte corrente e di parte capitale da ripartire tra i comuni e gli altri enti locali. A tale proposito, la provincia concorre al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, in forma singola o associata, finalizzati all'ottenimento di più elevati standard di sicurezza per i cittadini, alla intensificazione ed al miglioramento delle azioni preventive sul territorio, nonché allo sviluppo di azioni a carattere sociale. La provincia è autorizzata a utilizzare le risorse del predetto fondo anche per la stipulazione di apposite convenzioni con università e con altri soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività di formazione, di assistenza, di ricerca, e di consulenza in materia di politiche finalizzate al miglioramento della qualità della convivenza sociale. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità d'impegno e di erogazione delle risorse del fondo. Eventuali risorse non utilizzate per i fini previsti da questo comma possono essere destinate al finanziamento dei fondi previsti dalla legge provinciale n. 36 del 1993.»

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Art. 25.

Disposizioni per la riassegnazione di somme ai comuni ai sensi dell'art. 84 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria dei piani e dei programmi di investimento.

1. La riassegnazione ai comuni delle somme ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 3-ter, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, può essere disposta a valere sulle somme già impegnate per l'attuazione delle opere oggetto di riprogrammazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'art. 71, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento) si applica a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della riassegnazione.

3. La giunta provinciale definisce le modalità di applicazione di quest'articolo nonché i criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al comma 1.

Art. 26.

Altre disposizioni in materia di finanza locale

1. Per gli anni 2003 e 2004 la quota percentuale delle entrate di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993 è fissata nell'aliquota del 22,1 per cento. Con la legge finanziaria relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 la quota percentuale è ridefinita secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, della legge provinciale n. 36 del 1993.

2. I trasferimenti spettanti ai comuni sono determinati negli importi risultanti dalla allegata tabella A. La tabella A riporta inoltre, alla lettera i), i trasferimenti disposti per le leggi di cui all'art. 14, comma 1, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Per gli anni 2003 e 2004 le risorse spettanti ai comuni sono incrementate delle risorse previste dal fondo provinciale per la montagna di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

3. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell'allegata tabella B.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
DI CALAMITÀ E DI SERVIZI ANTINCENDI

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile)

1. Nell'art. 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con regolamento sono disciplinati i rimborsi nonché i permessi lavorativi agli aderenti alle organizzazioni di volontariato convenzionate ai sensi del comma 1 per l'attività prestata sulla base della convenzione con la provincia e per le relative esercitazioni, tenendo conto della complessità delle prestazioni e dell'impegno richiesto. Il regolamento disciplina inoltre i rimborsi e i permessi agli aderenti ad altre organizzazioni senza fini di lucro per l'attività svolta su richiesta della provincia o dei comuni in occasione di calamità pubbliche dichiarate ai sensi dell'art. 1, commi 2, 3 e 3-bis, nonché per un'attività prestata nell'ambito degli interventi di soccorso organizzati dalla provincia al di fuori del territorio provinciale e per le esercitazioni autorizzate dal dirigente generale della struttura competente in materia di protezione civile, distinguendo le organizzazioni che si avvalgono prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti da quelle che utilizzano solo occasionalmente l'attività dei volontari per scopi di solidarietà sociale. Nel regolamento sono disciplinati anche i criteri per il riconoscimento di rimborsi alle organizzazioni non convenzionate con la provincia.

3-ter. Con il regolamento di cui al comma 3-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative, i rimborsi e i permessi lavorativi dei vigili del fuoco volontari impegnati nelle attività di protezione civile e nel servizio antincendi.»

2. Dopo l'art. 14-bis della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter (Interventi d'urgenza). 1. È istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi immediati che risultano necessari a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 14 o in presenza di situazioni di particolare disagio collettivo individuate dal presidente della provincia, sentito il comitato tecnico-amministrativo previsto dall'art. 2, per le quali non è necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza. Gli interventi possono essere diretti a fronteggiare le calamità pubbliche in atto nonché a evitare pericoli o maggiori danni a persone o cose e a favorire il mantenimento o il ripristino di condizioni di normalità nelle condizioni di vita delle persone interessate o nell'erogazione dei servizi pubblici..

2. La giunta provinciale è autorizzata a trasferire al fondo di cui al comma 1, con le modalità previste dall'art. 27, quarto comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le disponibilità esistenti sui capitoli inseriti nell'ambito della funzione obiettivo relativa alla protezione civile.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dal presidente della provincia attraverso ordinanze con gli effetti derogatori delle disposizioni vigenti disciplinate dall'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e dall'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Per l'attuazione degli interventi individuati nelle ordinanze il presidente può avvalersi di commissari delegati.

4. In aggiunta o in alternativa agli stanziamenti del fondo di cui al comma 1 il presidente, in ordinanza, può autorizzare l'impiego di risorse finanziarie gestite dalle strutture provinciali competenti via ordinaria nei settori interessati dagli interventi d'urgenza. I commissari delegati possono essere nominati funzionari delegati agli effetti contabili; nei loro confronti possono essere autorizzate aperture di credito presso la tesoreria della provincia per il pagamento delle spese relative agli interventi di cui al comma 1.

5. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 si applicano anche agli interventi che abbiano carattere d'urgenza finanziati con fondi diversi da quello previsto dal presente articolo.»

3. Dopo l'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Regia degli interventi di ripristino). — 1. In seguito alla qualificazione dell'evento come calamità pubblica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3-bis, la giunta provinciale, su proposta del dirigente generale della protezione civile, stabilisce con propria deliberazione gli indirizzi per l'effettuazione degli interventi di ripristino, affidando la regia dell'attuazione degli interventi e i poteri previsti dal presente articolo ai comuni competenti per territorio oppure, qualora siano coinvolti interessi di livello sovracomunale o i comuni non dispongano di strutture idonee, a commissari delegati. Nel caso di inerzia dei comuni la giunta provinciale, previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario delegato.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 fissa in particolare gli indirizzi per l'attività di pianificazione, di progettazione e di realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti, nonché quelli per l'attività di riparazione degli edifici danneggiati. Nell'attività di ricostruzione o di riparazione può essere consentito, anche in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi, il miglioramento degli edifici sotto il profilo della sicurezza e del risparmio energetico, tenendo conto degli aspetti architettonici, storici e ambientali.

3. I comuni possono specificare gli indirizzi adottati dalla giunta provinciale ai sensi del comma 2, anche suddividendo il territorio comunale in zone omogenee. Gli indirizzi e le specificazioni sono vincolanti per i soggetti interessati alla ricostruzione.

4. Qualora gli indirizzi e le specificazioni di cui ai commi 1 e 3 prevedano come indispensabile l'esecuzione di interventi unitari su edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non destinati ad abitazione, i proprietari sottoscrivono entro il termine fissato dal responsabile della regia degli interventi una convenzione obbligatoria individuando i lavori da eseguire e un rappresentante comune; il rappresentante può essere individuato anche nel soggetto responsabile della regia degli interventi. I contenuti della convenzione e la rappresentanza si estendono a tutti i proprietari degli edifici interessati, a condizione che gli aderenti alla convenzione siano proprietari di almeno il 66 per cento delle superfici catastali degli immobili coinvolti nell'intervento. In mancanza di accatamento si fa riferimento alle superfici utili complessive anche non abitative. La convenzione, nell'ambito degli indirizzi e delle specificazioni di cui ai commi 1 e 3, può definire le modifiche necessarie all'assetto della proprietà qualora non si possa mantenere inalterata la conformazione originaria degli edifici. Quando sia richiesta la forma pubblica la convenzione può essere rogata anche dai segretari comunali o dall'ufficiale rogante della provincia. Il rappresentante opera in luogo dei proprietari in tutte le fasi del ripristino nonché per tutto quanto concerne l'esecuzione della convenzione, e provvede al riparto delle spese in relazione ai lavori eseguiti sulle diverse proprietà. Il responsabile della regia degli interventi, quando sia necessario per agevolare l'effettuazione dei lavori, può comunque promuovere in ogni tempo a favore del comune l'espropriazione ai sensi dell'art. 37 degli immobili dei proprietari che non aderiscono alla convenzione.

5. Qualora nel termine prescritto la convenzione non sia stipulata o il rappresentante non sia individuato o rimanga inerte, ai proprietari si sostituisce, previa diffida, il responsabile della regia degli interventi; il responsabile della regia approva un programma unitario dei lavori, assume la rappresentanza dei proprietari ai sensi del comma 4, definisce le modifiche all'assetto della proprietà eventualmente necessarie in conseguenza dei lavori di ricostruzione o di riparazione e può disporre l'occupazione temporanea degli immobili senza indennizzo per un periodo non superiore a tre anni. Ove necessario per agevolare l'effettuazione dei lavori, il responsabile della regia può comunque promuovere in ogni tempo l'espropriazione o l'acquisizione a favore del comune ai sensi dell'art. 37.

6. Nel caso d'interventi unitari effettuati secondo quanto previsto dal comma 4, il proprietario dell'immobile ricostruito o riparato è tenuto a rimborsare le spese di propria competenza sulla base del rendiconto redatto dal rappresentante. I contributi per la ricostruzione o per la riparazione sono erogati direttamente al rappresentante dei proprietari, al quale il proprietario fornisce ogni informazione utile, comprese quelle relative all'assicurazione dell'immobile.»

4. I commi 3-bis e 3-ter dell'art. 10 della legge provinciale n. 2 del 1992, come aggiunti dal comma 1, si applicano anche alle attività di volontariato prestate nel corso del 2002. Il regolamento previsto dai commi 3-bis e 3-ter del citato art. 10 può prevedere che le disposizioni da esso recate possano applicarsi, in quanto più favorevoli, a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data della sua entrata in vigore.

5. L'art. 22-*bis* della legge provinciale n. 2 del 1992, come inserito dal comma 3, si applica anche alle calamità pubbliche verificatesi nel 2002.

6. Nell'art. 39-*quater* della legge provinciale n. 2 del 1992, come inserito dall'art. 68 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 per cento»;

b) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Il finanziamento può essere concesso a condizione che il gestore sottoscriva l'impegno a concludere l'intervento con le modalità e con le scadenze indicate dalla struttura provinciale competente in materia di protezione civile.»

7. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 6 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull'unità previsionale di base 72.02.210 la spesa di 25.000,00 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 28.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1 relativo agli interventi di ripristino a seguito di eventi alluvionali

1. Nell'art. 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di calamità pubbliche»;

b) al comma 1 le parole: «a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di calamità pubbliche».

2. Per il finanziamento degli interventi di emergenza e di ripristino relativi alle calamità pubbliche verificatesi a partire dal mese di novembre 2002, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull'unità previsionale di base 72.2.215 l'ulteriore spesa di € 25.000.000,00 per l'anno 2003 e di € 5.000.000,00 per l'anno 2004.

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza).

1. Nell'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 come modificato dall'art. 25 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«02. La giunta provinciale adotta i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, disciplinando il coinvolgimento di enti pubblici, di organizzazioni private e dei volontari. I relativi oneri possono essere sostenuti utilizzando gli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità di protezione civile.»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi, i rimborsi e i permessi ai volontari e alle organizzazioni private che partecipano agli interventi disciplinati dal presente articolo e alle relative esercitazioni sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. I rapporti tra le strutture provinciali e gli enti funzionali o le agenzie provinciali sono regolati con direttive della giunta provinciale. I rapporti finanziari con altri enti pubblici o con gestori di servizi pubblici o di reti sono disciplinati mediante appositi accordi.»;

c) al comma 2 le parole: «, fino all'importo annuo di lire 500 milioni. Il predetto limite è elevato a un miliardo per le spese conseguenti a emergenze verificatesi sul territorio italiano» sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Art. 30.

Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. Nell'art. 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come da ultimo modificato dall'art. 69 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il servizio competente in materia antincendi provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature radio dei vigili del fuoco volontari. La relativa spesa è sostenuta dalla cassa provinciale antincendi.».

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI E DI TRASPORTI

Art. 31.

Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).

1. Nell'art. 20 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ai componenti della commissione tecnica di cui al comma 5 spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento); la giunta provinciale, con il provvedimento di nomina della commissione, può prevedere che ai componenti della commissione, in luogo del gettone di presenza previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge provinciale n. 4 del 1958, sia concesso un compenso da determinare nella misura massima stabilita per la corresponsione dell'assegno compensativo secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della stessa legge.».

2. Nell'art. 43 della legge provinciale n. 23 del 1990, come modificato dall'art. 35 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. La provincia può mettere a disposizione degli enti funzionali, a titolo gratuito, beni di sua proprietà o dei quali abbia comunque la disponibilità, per l'esercizio delle funzioni esercitate dai medesimi enti. I diritti e gli obblighi reciproci, nonché la durata della messa a disposizione dei beni sono regolati con apposite convenzioni;

3-*ter*. Nel caso in cui gli enti funzionali della provincia realizzino o acquistino beni finanziandoli integralmente con risorse provinciali, alla cessazione dell'utilizzo di tali beni da parte degli enti funzionali la provincia può richiederne la restituzione; il trasferimento è disposto dall'ente funzionale con apposito atto; la provincia provvede alla richiesta di intavolazione nel caso in cui la restituzione riguardi beni immobili. Nel caso di beni finanziati in via prevalente dalla provincia, la stessa può definire con apposito accordo i rapporti finanziari e patrimoniali con l'ente interessato, tenendo conto dell'entità del finanziamento erogato;

3-*quater*. Per gli enti pubblici diversi dagli enti funzionali della provincia, la provincia può prevedere, nell'ambito degli accordi che regolano i suoi rapporti con i predetti enti o nell'ambito dei provvedimenti di assegnazione dei beni o dei finanziamenti, che l'assegnazione di tali beni e finanziamenti avvenga alle condizioni previste dal comma 3-*ter*, in quanto compatibili. Il presente comma non si applica ai beni acquistati o realizzati dagli enti locali.».

3. Il comma 3-*ter*, dell'art. 43 della legge provinciale n. 23 del 1990, come inserito dal comma 2, si applica anche con riferimento ai beni già realizzati o acquistati dagli enti funzionali prima della data di entrata in vigore di questa legge.

4. La provincia è autorizzata a non richiedere all'azienda provinciale per i servizi sanitari il rimborso dei canoni di locazione sostenuti dalla provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge relativi a immobili utilizzati anche dall'azienda.

5. Il comma 9, dell'art. 20 della legge provinciale n. 23 del 1990, come sostituito dal comma 1, si applica anche alle commissioni costituite nell'anno 2002. La giunta provinciale è conseguentemente autorizzata a rideterminare i compensi spettanti ai componenti di tali commissioni, anche con riferimento al lavoro già svolto.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *D*. Le minori entrate di cui al comma 4 sono compensate con le minori spese per il servizio sanitario provinciale.

Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1. Nell'art. 26 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, al comma 2 le parole: «individuati nel piano provinciale dei trasporti» sono soppresse.

2. Nell'art. 46 della legge provinciale n. 16 del 1993, come da ultimo modificato dall'art. 66 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 1 le parole: «e in ogni caso non oltre la data di aggiudicazione relativa alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino alla data di decorrenza del servizio aggiudicato a seguito delle gare per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto, da svolgersi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), purché tali gare siano bandite prima del 31 dicembre 2003».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *C*.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANISMI DI GARANZIA

Art. 33.

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

1. Nell'art. 128 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 40 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: «degli articoli 124 e 125» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 125»;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di impiego dei finanziamenti che risultino permanentemente eccedenti i fabbisogni di utilizzo dei fondi di cui all'art. 124, anche consentendo la ridestinazione dei finanziamenti a fondi diversi fra quelli istituiti ai sensi del medesimo, articolo. Restano fermi i criteri e le modalità per la commisurazione dai finanziamenti indicati dallo stesso art. 124.»;

c) dopo l'art. 128 è inserito il seguente:

«128-bis (Trasferimento dei fondi rischi). — 1. Nel caso in cui lo scioglimento di consorzi di secondo grado costituiti tra enti comporti il trasferimento delle garanzie ancora attive agli enti stessi, le disposizioni previste dall'art. 127, comma 1, lettera g), non si applicano e quanto residua dei fondi rischi di cui alla lettera b) del medesimo comma è attribuito ai medesimi enti in proporzione alle garanzie ad essi trasferite.

2. Delle modalità di trasferimento dei fondi rischi secondo quanto previsto al comma 1 deve essere data preventiva comunicazione alla provincia.

3. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 gli enti provvedono, qualora necessario, all'adeguamento dei loro statuti prescindendo dalla procedura di preventivo esame della giunta provinciale prevista dall'art. 127, comma 2.».

2. Le minori entrate di cui alla lettera c) del comma 1 sono compensate con le minori spese per trasferimenti per fondi rischi.

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 34.

Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)

1. Nell'art. 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dalla tabella *A* del decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma la parola: «esclusivamente» è soppressa;

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«In luogo dei contributi in conto capitale di cui ai conati quarto, quinto e sesto possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.»

2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella *B*, è autorizzato sull'unità previsionale di base 60.3.220 un limite d'impegno di 1.160.000,00 euro dal 2003 al 2012.

Capo XIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
DI FORESTE E DI SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 35.

Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. Nell'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'art. 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, al comma e le parole:

«lire 4.000» e «lire 8.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2,07 euro» e «4,13 euro».

2. Nell'art. 18 della legge provinciale n. 48 del 1978, come da ultimo modificato dall'art. 11 della legge provinciale 16 dicembre 1966, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora la concessione di sovvenzioni riguardanti beni immobili di carattere forestale comporti il rispetto di un vincolo temporale di durata superiore a dieci anni, tale vincolo è annotato nel libro fondiario; questo vale anche per tutti gli interventi finanziati con fondi comunitari. Alla scadenza del vincolo la sua cancellazione è disposta su richiesta del proprietario; la cancellazione anticipata può essere disposta solamente previa restituzione dei benefici finanziari ottenuti, certificata dalla provincia.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *C*.

Art. 36.

Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

1. Nell'art. 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, come modificato dall'art. 93 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui i predetti interventi riguardino opere e lavori la cui realizzazione richiede l'impiego di dotazioni strumentali non utilizzate ordinariamente dai soggetti di cui al comma 1 per l'esercizio delle rispettive attività, i comuni possono affidare i medesimi interventi anche a soggetti diversi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di contratti.».

2. Nell'art. 7 della legge provinciale n. 17 del 1998, al comma 4 le parole: «abbiano sede ed» sono soppresse.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *C*.

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 91 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle grandinate eccezionali.

1. L'art. 91 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 91 (*Interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati da eccezionali avversità atmosferiche*). — 1. Al fine di fronteggiare i danni arrecati da eccezionali e avverse condizioni atmosferiche, la provincia può concedere un contributo straordinario alle cooperative di raccolta e di trasformazione dei prodotti agricoli, per conto dei singoli imprenditori agricoli ad esse associati, qualora la riduzione della quantità di prodotto conferita da tutti i soci nell'annata agraria colpita dalle calamità sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente, calcolata escludendo gli anni in cui sono stati erogati indennizzi a seguito di altre avversità atmosferiche. Il contributo è determinato in relazione alle perdite subite dagli agricoltori soci della cooperativa che singolarmente abbiano accusato una perdita di almeno il 20 per cento della loro produzione normale. Nel caso di produzioni frutticole, la riduzione della quantità di prodotto conferita è calcolata con riferimento al prodotto idoneo per la commercializzazione al consumo fresco.

2. La misura massima del contributo è fissata nel 60 per cento delle perdite, ammissibili al rimborso, subite dai singoli agricoltori membri della cooperativa nell'annata calamitata, dedotti eventuali proventi e costi di produzione da loro non sostenuti.

3. La giunta provinciale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle perdite ammissibili al rimborso e dell'entità del contributo straordinario, le modalità di erogazione e liquidazione e quelle per l'effettuazione dei controlli.

4. Ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea è notificato alla commissione ogni singolo provvedimento di attuazione degli interventi previsti da quest'articolo, al fine di ottenerne il visto preventivo di autorizzazione.

5. La durata del regime è quinquennale a partire dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2005. Decorso tale periodo, la misura è nuovamente notificata alla Commissione europea.»

2. L'art. 91 della legge provinciale n. 1 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applica anche con riferimento alle grandinate eccezionali avvenute nella primavera e nell'estate del 2001.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

Capo XV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 38.

Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle C e D.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 30 dicembre 2002

DELLAI

03R0423

LEGGE PROVINCIALE 30 dicembre 2002, n. 16.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003 - 2005.

(Pubblicata nel suppl n. 3 al *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 54 del 31 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005, annesso alla presente legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in euro 4.465.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003;
- b) in euro 4.265.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2004;
- c) in euro 4.053.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa e disposizioni relative

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003 - 2005, annesso alla presente legge, è approvato in termini di competenza nei seguenti importi:

- a) in euro 4.465.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2003;
- b) in euro 4.265.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2004;
- c) in euro 4.053.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005.

2. Nello stato di previsione della spesa sono indicati per ciascuna unità previsionale di base gli importi delle spese di cui si autorizza l'impegno negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

Art. 3.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2003 - 2005, annesso agli stati di previsione di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Previsioni di cassa

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, per l'esercizio finanziario 2003 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono determinati in 3.600.000.000,00 euro.

Art. 5.

Determinazione delle aliquote per il calcolo del rimborso di tributi

1. Ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'ammontare presunto dei rimborsi dei tributi è determinato nelle seguenti percentuali calcolate sui presunti gettiti:

a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'uno per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

b) per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 30 dicembre 2002

DELLAI

03R0424

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 dicembre 2001, n. 82.

Modifica del primo comma dell'art. 4 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio 2002*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4238 del 26 novembre 2001

DECRETA

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 23 gennaio 1998, n. 3, è così sostituito:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 sono soggetti ad essere inventariati tutti i beni mobili di proprietà della provincia il cui costo di acquisto o di fabbricazione è superiore a euro 400, iva compresa.

Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo redatto dall'Istituto provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico e armi previsti nelle categorie IV, VI e VII, di cui all'art. 5 sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 dicembre 2001

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 51.

03R0732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2001, n. 84.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale del 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e al decreto del presidente della giunta provinciale del 31 maggio 1995, n. 25 e successive modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'8 gennaio 2002*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3966 del 12 novembre 2001

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del regolamento di esecuzione sulla denominazione e le competenze degli uffici della provincia autonoma di Bolzano, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 2.1. è aggiunta la seguente lineetta:

«- risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3, della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16»;

Art. 2.

1. Le lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 1, del decreto del presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche, sono ricostituite come segue:

«a) consulenze, perizie, estimi di danni da risarcire a terzi per conto degli amministratori e del personale provinciale ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16»;

«b) Interventi per opere di previsione, prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino nella protezione civile»;

Art. 3.

Il decreto del presidente della giunta provinciale 10 maggio 1994, n. 15 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 dicembre 2001

DURNWALDER

03R0733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
21 dicembre 2001, n. 86.

Modifica del regolamento di esecuzione sulla gestione dei centri di assistenza diurna.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 29 gennaio 2002*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4086 del 19 novembre 2001.

E M A N A

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del presidente della provincia 26 luglio 2001, n. 44, è così sostituita:

«c) le modalità per la rilevazione della situazione economica delle famiglie che richiedono il calcolo per una tariffa ridotta ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche»;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 21 dicembre 2001

Il vicepresidente: SAURER

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2001, reg. 1, foglio n. 52.

03R0734

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 033/Pres.

Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 12 marzo 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

Vista la legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato», ed in particolare l'art. 2 che ha istituito il servizio del volontariato ed ha previsto tra le sue competenze anche quella di provvedere

all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del registro generale delle organizzazioni di volontariato, mediante l'adozione di un apposito regolamento;

Visto l'art. 6 della suddetta legge regionale n. 12/1995 che, oltre a dettare disposizioni in merito all'iscrizione al registro generale delle organizzazioni di volontariato, dispone che ogni due anni venga effettuata la revisione del registro stesso al fine di verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento di attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso»;

Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio del volontariato allo scopo di disciplinare i procedimenti relativi alla tenuta del registro, tra i quali l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del registro;

Atteso che sullo stesso testo regolamentare ha espresso parere favorevole il comitato regionale del volontariato nella seduta dell'11 dicembre 2002;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 252 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione medesima.

Trieste, 12 febbraio 2003

TONDO

Regolamento per la tenuta e la revisione del registro generale delle organizzazioni di volontariato.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione al registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli-Venezia Giulia, in seguito denominato registro, nonché la tenuta e la revisione del registro stesso ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, concernente la «Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato».

Art. 2.

Enti iscrivibili e requisiti

1. Possono essere iscritte nel registro le organizzazioni liberamente costituite da almeno 180 giorni, dotate di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale nel Friuli-Venezia Giulia e svolgenti attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà secondo le norme della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 12/1995.

2. Nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, debbono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- f) obblighi e diritti degli aderenti;
- g) obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- h) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

3. Ai fini del requisito della democraticità della struttura, debbono essere riservate all'assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti.

4. Ai fini del requisito dell'elettività delle cariche associative nell'organo di amministrazione, non sono ammessi membri di diritto esterni all'organizzazione o persone nominate da terzi estranei all'organizzazione.

5. Ai fini del requisito della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, è fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione.

Art. 3.

Documentazione per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione al registro è necessario presentare domanda in carta semplice al servizio del volontariato, secondo lo schema di cui all'allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata:

- a) dalla copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti; in ogni caso debbono essere allegate le norme statutarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- b) dalla relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione, secondo lo schema di cui all'allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

2. L'iscrizione è disposta non prima di 180 giorni dalla costituzione, per il computo dei quali fa fede la data di autenticazione o di registrazione del relativo atto.

3. In caso di modifiche dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, apportate al fine dell'adeguamento alla normativa sul volontariato, i 180 giorni decorrono dalla data dell'assemblea che ha approvato le modifiche stesse.

Art. 4.

Settori d'iscrizione

1. Il registro è articolato nei seguenti settori, come previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) settore sociale: sanità, assistenza sociale, educazione sportiva;
- b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attività culturali;

c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;

d) settore dei diritti civili e delle attività innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente dei pubblici servizi, attività innovativa non rientrante nei precedenti settori;

e) settore solidarietà internazionale: attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarietà internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia;

f) settore della protezione civile;

g) settore del servizio civile sostitutivo.

2. Le organizzazioni di volontariato che chiedono l'iscrizione in più settori debbono comunicare il settore ritenuto prevalente in relazione all'attività effettivamente svolta.

Art. 5.

Termini per l'iscrizione e il diniego dell'iscrizione

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, verificati i requisiti e la completezza della documentazione, è disposta l'iscrizione nel registro, ovvero il diniego dell'iscrizione con provvedimento motivato da comunicare all'organizzazione richiedente. I sessanta giorni decorrono dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6.

Tenuta e pubblicità del registro

1. Il registro, alla cui tenuta provvede il servizio del volontariato, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Nel registro, che è tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici, sono annotati:

- a) numero progressivo d'iscrizione;
- b) denominazione dell'organizzazione di volontariato;
- c) sede legale;
- d) settori d'iscrizione.

3. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione nel mese di gennaio di ogni anno.

4. L'organizzazione di volontariato iscritta al registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia autenticata o registrata degli atti adottati dall'assemblea; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al registro.

Art. 7.

Revisione del registro e cancellazione

1. Ogni due anni il servizio del volontariato provvede alla revisione del registro per verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento di attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte nonché per l'aggiornamento della banca dati del volontariato con le informazioni fornite dalle organizzazioni.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le organizzazioni debbono trasmettere la seguente documentazione:

- a) copia autenticata o registrata dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti in vigore, se hanno subito delle modifiche rispetto ai documenti a suo tempo presentati;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo lo schema di cui all'allegato B;
- c) relazione sull'attività svolta, secondo lo schema di cui all'allegato B.

3. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto dal comma 2 o qualora dalla revisione si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 2 del presente regolamento ovvero che l'organizzazione non svolge attività di volontariato secondo le disposizioni della legge n. 266/1991 e della legge regionale n. 12/1995, è disposta la cancellazione dal registro, previo parere del comitato regionale del volontariato.

4. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dal registro disposto dal Presidente della Regione.

5. Il termine per la conclusione del procedimento di revisione è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte del servizio del volontariato, dei documenti di cui al comma 2.

6. La cancellazione di un'organizzazione di volontariato dal registro è disposta altresì, in ogni tempo, per accertata perdita dei requi-

siti necessari per l'iscrizione ovvero per esplicita richiesta dell'organizzazione di volontariato; in tale ultimo caso si prescinde dal parere del comitato regionale del volontariato.

7. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 266/1991.

8. Il servizio del volontariato può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

1. La prima revisione del registro, successiva all'entrata in vigore del presente regolamento è effettuata a decorrere dal 1° luglio 2003.

ALLEGATO A

Domanda d'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato L.R. n. 12/1995

Alla Presidenza della Regione
Servizio del Volontariato
Via S. Francesco, 37
34133 TRIESTE

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a..... il..... e residente a.....
in via/piazza..... in qualità di Presidente/legale rappresentante
dell'organizzazione di volontariato denominata (indicare l'esatta
denominazione)..... costituita in forma di
associazione (indicare: "non riconosciuta" oppure "riconosciuta" se in possesso della personalità giuridica attribuita con
Decreto del Presidente della Repubblica o del Presidente della Giunta
regionale)..... in data..... nel comune
di..... provincia di.....
avente sede legale nel comune di..... c.a.p.....
in via /Piazza.....
recapito telefonico..... numero di fax.....
e-mail.....

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato nei seguenti settori previsti dalla L.R. 12/1995 (sociale, culturale, ambientale, dei diritti civili e delle attività innovative, solidarietà internazionale, protezione civile, servizio civile):
.....
.....

Se sono indicati due o più settori, è considerato prevalente il settore:
.....
.....

A tal fine allega alla presente istanza:

1. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti;
2. Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione redatta secondo lo schema allegato;
3. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo lo schema allegato;

Luogo e data

(Timbro) Firma leggibile

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a..... nato/a..... il..... residente a
 in via/piazza..... in qualità di Presidente/legale
 rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata (indicare l'esatta
 denominazione).....
 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
 dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

1. Che l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, effettuate in modo spontaneo per fini di solidarietà e senza retribuzione nemmeno da parte del beneficiario delle prestazioni;
2. che l'attività di volontariato è rivolta prevalentemente a soggetti esterni all'organizzazione;
3. di essere a conoscenza dell'obbligo di assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato e degli altri obblighi contenuti nella L. 266/1991;
4. che le cariche associative attualmente sono ricoperte dai seguenti aderenti:

.....

Luogo e data

(Timbro) (Firma leggibile del dichiarante)*

***(Se non apposta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione occorre allegare anche copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante)**

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96: i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle procedure relative alla tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato - L.R. 12/1995

SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Dalla relazione, oltre all'illustrazione dei punti principali riguardanti l'attività svolta, devono anche risultare:

- le sedi operative se esistenti (con relativo indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail);
- il recapito telefonico del/dei referenti;
- il raggio d'azione dell'attività, cioè se l'organizzazione opera a livello regionale, provinciale, comunale o altro;
- il numero dei volontari attivi, associati o meno, che aderiscono all'organizzazione e prestano attività di volontariato (non si deve comprendere nel conteggio gli eventuali obiettori di coscienza e le persone che usufruiscono dei servizi dell'Organizzazione di volontariato);
- il tipo di prestazioni richieste e svolte dai volontari, cioè le modalità attraverso le quali viene espletata l'attività di volontariato ed i destinatari della stessa (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, indigenti, malati, immigrati ecc.).

Luogo e data

(Timbro) Firma del Presidente o legale rappresentante

ALLEGATO B

Revisione dell'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato L.R. n. 12/1995**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/2000)**

Atta Presidenza della Regione
 Servizio del Volontariato
 Via S. Francesco, 37
 34133 TRIESTE

Il/la sottoscritto/a
 nato/a il e residente a in
 via/piazza in qualità di
 Presidente/legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato denominata (indicare l'esatta
 denominazione) costituita
 in data nel comune di provincia
 di iscritta al registro generale delle organizzazioni di volontariato nei
 settori:

Se sono indicati due o più settori, è considerato prevalente il settore:

Avente sede legale nel comune di c.a.p. in via
 /Piazza

recapito telefonico numero di fax

e-mail

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
 richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

1. che permangono i requisiti che legittimano l'iscrizione al Registro generale delle organizzazioni di volontariato in quanto l'organizzazione di cui è rappresentante legale svolge attività con fini solidaristici tramite l'operato determinante e prevalente di aderenti volontari;
2. che l'organizzazione di volontariato si avvale di lavoratori dipendenti, di collaborazioni coordinate e continuative, di prestazioni di lavoro autonomo o comunque di personale a pagamento solo nei limiti necessari ad assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività di volontariato svolta e quindi non per compiere le attività solidaristiche (oppure non si avvale di lavoratori dipendenti ecc.);
3. che il lavoro volontario è prestato in modo spontaneo e gratuito per fini di solidarietà e non è retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario delle prestazioni;
4. che l'attività di volontariato è rivolta prevalentemente a soggetti esterni all'organizzazione;

Segue: ALLEGATO B

- 5. che è rispettato l'obbligo di assicurare gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità civile verso i terzi, polizza n. di data assicuratore
- 6. che è rispettato l'obbligo di tenuta del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato previsto dall'art. 3 del D.M. 14 febbraio 1992 come modificato dal D.M. 16 novembre 1992;
- 7. che l'organizzazione di volontariato di cui è legale rappresentante trae le proprie risorse economiche dalle fonti previste all'art. 5 della L. n. 266/1991;
- 8. che ad oggi il numero degli associati è pari a n. persone di cui n. aderenti che svolgono con continuità attività di volontariato;
- 9. che ad oggi il numero dei lavoratori dipendenti dall'organizzazione è pari a persone;
- 10. che ad oggi il numero delle collaborazioni coordinate e continuative è pari a persone;
- 11. che ad oggi il numero dei lavoratori autonomi a cui è applicata la ritenuta d'acconto è pari a persone;
- 12. che l'organizzazione ha stipulato le seguenti convenzioni:
 con in data
 con in data
 con in data
- 13. che nell'anno l'organo di amministrazione si è riunito n. volte;
- 14. che nell'anno l'assemblea degli aderenti si è riunita n. volte;
- 15. che nell'anno il bilancio è stato approvato nella seduta dell'assemblea del
- 16. che le cariche associative attualmente sono ricoperte dai seguenti aderenti:

ALLEGA

- 1. relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione conformemente allo schema in calce;
- 2. copia autenticata e/o registrata dello Statuto vigente o dell'accordo tra gli aderenti (solo nel caso in cui siano state delle modifiche rispetto a quelli presentati a suo tempo per l'iscrizione al Registro);

Luogo e data

(Timbro)

(Firma leggibile del dichiarante)*

*(Se la firma non è apposta dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione occorre allegare anche copia fotostatica di un documento d'identità del dichiarante)

Informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96: I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle procedure relative alla tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato L.R. 12/1995

SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Dalla relazione, oltre all'illustrazione dei punti principali riguardanti l'attività svolta nell'ultimo anno, devono anche risultare:

- le sedi operative se esistenti (con relativo indirizzo, numero di telefono, fax, e-mail);
- il recapito telefonico del/dei referenti;
- il raggio d'azione dell'attività, cioè se l'organizzazione opera a livello regionale, provinciale, comunale o altro;
- il numero dei volontari attivi, associati o meno, che aderiscono all'organizzazione e prestano attività di volontariato (non si deve comprendere nel conteggio gli eventuali obiettori di coscienza e le persone che usufruiscono dei servizi dell'Organizzazione di volontariato);
- il tipo di prestazioni richieste e svolte dai volontari, cioè le modalità attraverso le quali viene espletata l'attività di volontariato ed i destinatari della stessa (ad es. anziani, disabili, tossicodipendenti, indigenti, malati, immigrati ecc.).

Luogo e data

(Timbro) Firma del Presidente o legale rappresentante

Visto, Il presidente: TONDO

03R0275

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2003, n. 034/Pres.

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 12 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che prevede il finanziamento di interventi di telefonia rivolti alle persone anziane;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 28 febbraio 2002, con il quale è stato approvato il relativo regolamento di attuazione;

Vista la nota n. DPSP/I/3681/SB/15 del 1° luglio 2002 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che, per il finanziamento degli interventi in questione, è stato assegnato alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di € 129.416,09;

Visto il decreto del presidente della regione n. 034/SG/RAG. del 18 luglio 2002, registrato dalla ragioneria generale il 24 luglio 2002, con il quale i summenzionati fondi sono stati iscritti nel bilancio regionale;

Visti gli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale che prescrivono l'emanazione da parte delle Regioni rispettivamente dei criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi;

Ritenuto di adempiere alle predette prescrizioni mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 226 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2003

TONDO

Regolamento per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base di quanto disposto dal regolamento adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi ad interventi di sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane.

Art. 2.

Destinatari del finanziamento

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono destinati ai soggetti in possesso di comprovata esperienza nel settore della promozione dei servizi per le persone anziane ed, in particolare, nel campo dei servizi telematici, che presentino progetti di telefonia sociale rispondenti alle prescrizioni di cui all'art. 5 del regolamento ministeriale richiamato all'art. 1. Tali soggetti devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) organismi non lucrativi di utilità sociale;
- b) organismi della cooperazione;
- c) organizzazioni di volontariato;
- d) associazioni ed enti di promozione sociale;
- e) fondazioni;
- f) enti di patronato;
- g) altri soggetti privati.

2. L'esperienza richiesta al comma 1 deve riferirsi ad attività svolte nel territorio in cui si intende avviare il progetto o i progetti correlati al finanziamento ed è dimostrata dall'esistenza di rapporti formali presenti o pregressi, riguardanti attività nel settore della telefonia, di durata almeno quinquennale, tra gli aspiranti beneficiari e una o più pubbliche amministrazioni.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati progetti che prevedono un servizio di telefonia continuativo per tutto l'anno nel quale viene concesso il contributo, con copertura di almeno dieci ore giornaliere. Il servizio deve essere assicurato unicamente da operatori, con esclusione di risponditori automatici.

2. L'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi in tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psicofisiche, abitative ed economiche.

3. I progetti contengono una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate. Il progetto e, altresì, corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura.

4. Possono essere finanziati progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero il mantenimento o l'ampliamento di servizi già attivati. In tale ultimo caso, il contributo è ammesso per la parte relativa all'ampliamento; il richiedente è tenuto a descrivere analiticamente sia le attività in corso sia quelle che si propone di realizzare mediante il contributo.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, vengono esaminati i progetti presentati alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo 2003, corredati da:

- a) relazione illustrativa del progetto con descrizione degli interventi, dei rapporti con la rete dei servizi territoriali, con l'indicazione delle tipologie di personale impiegato nel progetto, dei costi analitici, del piano di finanziamento e della relativa copertura, dei tempi di realizzazione;
- b) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

Selezione dei progetti e modalità di riparto

1. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissione ai finanziamenti viene effettuata dal direttore del servizio per le attività socio-assistenziali della menzionata direzione regionale.

2. In presenza di più progetti ritenuti ammissibili sulla base del possesso dei requisiti minimi previsti all'art. 3, viene data priorità ai progetti in grado di soddisfare tutti i seguenti indicatori di qualità:

- a) servizio con copertura di ventiquattro ore giornaliere;
- b) coinvolgimento di aree territoriali omogenee coincidenti con un intero comprensorio montano o con aree urbane di almeno 50.000 abitanti aventi un'incidenza di popolazione anziana superiore alla media regionale;
- c) riconducibilità e/o collegabilità del progetto a iniziative adottate da comuni e/o aziende per i servizi sanitari allo scopo di favorire la permanenza delle persone anziane nel proprio domicilio, che prevedano, tra l'altro, forme di assistenza telefonica.

3. Ove risultino più progetti aventi tutte le caratteristiche qualitative considerate al comma 2, gli stessi vengono finanziati, nel limite massimo dei fondi disponibili, con un contributo fino al 100% dei costi non coperti da altre fonti di finanziamento; qualora i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, il finanziamento da destinare a ciascun progetto viene proporzionalmente ridotto.

4. Le eventuali risorse residue vengono ripartite, in misura proporzionale ai rispettivi costi, fra i rimanenti progetti ammissibili non rientranti nella fattispecie di cui al comma 2.

Art. 6.

Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione

1. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata, ad avvio del progetto, nella misura massima del 70% dell'importo concesso. Per le imprese il suddetto finanziamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Il provvedimento di concessione del finanziamento è revocato secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, qualora non sia data esecuzione al progetto finanziato nel termine di sei mesi dall'emanazione del decreto di concessione, salvo proroga da concedersi, con decreto del direttore del servizio per le attività socio-assistenziali, su presentazione di motivata richiesta da parte del beneficiario.

3. La direzione regionale della sanità e delle politiche sociali può esercitare funzioni di controllo e verifica attraverso ispezioni nonché tramite richiesta di rapporti analitici periodici.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO

03R0276

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 10.

Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina il commercio su aree pubbliche e persegue le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari;
- e) la tutela attiva e l'ammodernamento delle aree mercatali anche attraverso forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati.

2. La disciplina di cui alla presente legge non si applica agli imprenditori agricoli che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonchè per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'art. 7, comma 7.

Art. 2.

Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

2. Per aree pubbliche si intendono: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

3. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 10.

4. Per mercato si intende uno specifico ambito delle aree di cui ai commi 1 e 2, articolato in più posteggi, attrezzato o meno e destinato all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

5. Per posteggio nel mercato e per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree di cui ai commi 1 e 2 che vengono date in concessione agli operatori.

6. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

7. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonchè attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese. Tali manifestazioni possono essere riservate ai piccoli imprenditori agricoli e agli artigiani nonchè ai produttori agricoli non professionali, secondo modalità e criteri stabiliti dal comune, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme che disciplinano la somministrazione degli alimenti.

8. Per autorizzazione all'esercizio itinerante del commercio su aree pubbliche si intende l'atto rilasciato dal comune di residenza o dal comune in cui ha sede legale la società di persone.

9. Per autorizzazione e contestuale concessione decennale di posteggio si intende l'atto rilasciato dal comune sede del posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera e che viene tacitamente rinnovato alla scadenza.

10. Per concessione temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di altre manifestazioni commerciali rispetto a quelle di cui al comma 9.

11. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.

12. Per presenze effettive in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

Art. 3.

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta apposito regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche.

2. A tal fine la giunta regionale acquisisce il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e consulta le associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).

3. Fino all'approvazione del regolamento comunale di cui all'art. 10, comma 4 o, se esistente; fino al suo adeguamento alle norme della presente legge, i comuni applicano le disposizioni del regolamento regionale.

Art. 4.

Qualificazione e valorizzazione delle attività commerciali in aree particolari

1. La Regione, d'intesa con i comuni e sentite le parti sociali, può programmare interventi per la qualificazione e la valorizzazione delle attività commerciali su aree pubbliche.

2. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree rurali, montane e insulari nonchè nelle zone periferiche o degradate delle aree metropolitane e degli altri centri, i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attività effettuate su posteggi situati in comuni o frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti.

3. Per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il comune può promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati.

4. Il comune, per le finalità di cui al presente articolo può definire specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane. Il comune può altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.

5. Al fine di qualificare l'esercizio dell'attività commerciale il comune può affidare la gestione dei mercati, fiere, fiere promozionali e altre manifestazioni a soggetti da individuarsi con le modalità definite dal piano comunale.

Art. 5.

Requisiti per l'accesso all'attività

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o in commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico-alimentare, come disciplinato dalle vigenti normative delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.).

5. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società di persone, il possesso dei requisiti di cui al comma 4 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale ed il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto nei confronti di tutti i soci.

Art. 6.

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

3. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali e soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo delle aree predette.

5. Nel territorio toscano è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati nelle regioni italiane o nei paesi dell'Unione europea di provenienza alle stesse condizioni previste per gli operatori residenti in Toscana.

Art. 7.

Autorizzazione per l'esercizio dell'attività e concessioni di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio nel mercato sono rilasciate dal comune dove ha sede il posteggio. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonchè alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonchè nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'autorizzazione abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonchè nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

3. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facoltà di subentrare in autorizzazioni esistenti.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

5. Nel caso di svolgimento di una fiera il comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

6. Le autorizzazioni e le concessioni decennali di posteggio nei mercati e nelle fiere sono rilasciate contestualmente. Per ogni soggetto richiedente possono essere rilasciate fino al massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.

7. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari. Tali condizioni devono risultare da dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante sia la natura del rapporto con l'azienda titolare, sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività. Tale dichiarazione deve essere esibita su richiesta del soggetti incaricati dal comune per l'attività di vigilanza e controllo.

8. Il comune può prevedere il rilascio di concessioni temporanee nell'ambito di manifestazioni commerciali a carattere straordinario al fine di:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio o alla valorizzazione di determinate specializzazioni merceologiche;
- b) promuovere l'integrazione tra operatori comunitari e extra-comunitari;
- c) favorire la conoscenza delle produzioni etniche e lo sviluppo del commercio equo e solidale;
- d) valorizzare iniziative di animazione, culturali e sportive.

Art. 8.

Posteggi riservati

1. Al fine di garantire l'accesso all'attività commerciale dei soggetti di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile) i comuni possono individuare posteggi riservati nei mercati e nelle fiere.

2. Il comune individua nell'ambito delle aree destinate all'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche posteggi riservati ai portatori di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Per l'esercizio dell'attività in caso di assenza del titolare, è ammessa possibilità di sostituzione esclusivamente ad un collaboratore familiare in possesso dei requisiti morali e professionali alle condizioni di cui all'art. 7, comma 7.

4. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

Art. 9.

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio di cui all'art. 7, comma 1, nonché l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, sono reintestate a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, e presentata al comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.

3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi, o i rappresentanti legali della società, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5. Gli eredi anche non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4 hanno la facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione, dandone comunicazione al comune.

4. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, l'erede ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, e presentata dal cessionario al comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.

5. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata dal comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti l'autorizzazione è reintestata dal comune di residenza dell'operatore subentrante.

6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate dall'autorizzazione del precedente titolare. Le presenze non possono essere cumulate a quelle precedentemente possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su autorizzazioni già nella disponibilità dell'operatore.

7. Nel caso di morte, di cessione o affidamento in gestione di autorizzazione e di concessione rilasciate per un posteggio riservato a soggetti portatori di handicap, la reintestazione è effettuata esclusivamente a favore di altro soggetto portatore di handicap.

Art. 10.

Piano e regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Il comune approva il piano per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che individua le aree destinate all'esercizio dell'attività e le aree in cui l'attività è vietata e definisce modalità per lo svolgimento dell'attività commerciale in relazione a quanto previsto dall'art. 4 della presente legge. Il piano è approvato sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti).

2. Il piano comunale ha validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l'approvazione.

3. Al fine di assicurare la conformità dei piani comunali approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 3, i comuni provvedono alla eventuale modifica o integrazione degli stessi.

4. Il comune approva il regolamento comunale che, ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 11.

Criteri per l'individuazione dei nuovi mercati e fiere e per la qualificazione di mercati e fiere esistenti

1. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, i comuni tengono conto:

- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
- b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

2. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del comune un'area privata per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), essa può essere inserita tra le aree destinate all'esercizio dell'attività stessa.

3. Al fine della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale il comune, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale n. 1/2000, può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree e relativi posteggi, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di specifici accordi.

4. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato, fiere. Al riguardo il comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni.

5. Ogni area pubblica destinata all'esercizio del commercio su posteggio è dotata dei necessari servizi igienico-sanitari in misura proporzionale al numero dei posteggi.

Art. 12.

Orari per l'attività commerciale

1. Gli orari di vendita, per ciascun mercato o fiera, sono definiti dal comune nell'ambito delle normative vigenti.

2. È facoltà del comune armonizzare gli orari delle attività commerciali su aree pubbliche con gli orari delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa.

Art. 13.

Osservatorio regionale in materia di commercio. Modifica dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'osservatorio regionale è istituito uno specifico sistema di monitoraggio delle attività commerciali su aree pubbliche.»

Art. 14.

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione nonchè l'eventuale concessione nel mercato e nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5.

2. L'autorizzazione e la concessione nel mercato decadono altresì nei casi in cui l'operatore:

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;

b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi, qualora trattasi di ditta individuale, di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio certificata al comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera inoltre qualora l'attività sia sospesa per assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine di cui all'art. 9, comma 2.

3. L'autorizzazione e la concessione nella fiera decadono nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione dell'attività da parte di ditta individuale per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, lettera b).

4. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore e da ritenersi assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della fiera.

Art. 15.

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio in aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o concessione di posteggio e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500 ad € 15.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'art. 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 ad € 1.500.

4. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

6. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.

Art. 16.

Norme transitorie e finali

1. L'autorizzazione di tipo itinerante già rilasciata dai comuni toscani ai soggetti non residenti in Toscana precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) è convertita di diritto nell'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2. Gli ulteriori adempimenti amministrativi sono di competenza dei comuni toscani che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il comune di residenza dell'operatore. Parimenti i comuni toscani provvedono alla conversione nonchè agli ulteriori adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Toscana dai comuni delle altre Regioni italiane.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 3 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche);

b) legge regionale 24 aprile 2001, n. 21 (legge regionale 3 marzo 1999, n. 9 «Norme in materia di commercio su aree pubbliche»). Modifiche);

3. Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana il titolo II limitatamente al possesso dei requisiti del commercio sulle aree pubbliche, e il titolo X, del decreto legislativo n. 114/1998 salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del medesimo decreto legislativo.

4. Ai fini dell'assegnazione del posteggio per l'esercizio dell'attività, in via transitoria, il comune può consentire il cumulo delle presenze riferite ad uno stesso mercato, già possedute o acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, all'entrata in vigore della presente legge.

Tale cumulo, ove consentito, può essere richiesto fino al primo avviso pubblico di assegnazione di posteggio, pubblicato successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 gennaio 2003.

03R0304

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA)» è sostituito dal seguente:

«2. L'agenzia al fine di favorire l'ammodernamento delle strutture agricole, la riqualificazione del territorio, la tutela delle produzioni agroalimentari, nonchè la tutela dell'ambiente attraverso la razionale gestione della fauna selvatica:

a) opera, quale strumento essenziale di riferimento, come intermediario tra il sistema produttivo, il settore della ricerca ed i soggetti detentori o creatori di tecnologie particolari;

b) sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento dell'innovazione di processo e di prodotto nel settore agricolo, agro-forestale e agro-industriale;

c) svolge attività di assistenza tecnica in materia di produzione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli e per l'introduzione di innovazioni tecnico-produttive tese alla tutela della salute degli operatori agricoli, alla salvaguardia dell'ambiente naturale, al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei mezzi di produzione, nonché sugli aspetti produttivi e sanitari della fauna selvatica;

d) svolge attività di controllo tecnico e di vigilanza nel settore delle produzioni agricole.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 37/1993

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1993 è aggiunta la seguente:

«f-bis) effettua controlli tecnici nel settore dei prodotti agricoli e agroalimentari e vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati che operano nello stesso settore.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 37/1993 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nello svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al comma 1, lettera f-bis) il personale dell'ARSIA può accedere agli impianti e alle sedi di attività, richiedere i dati, le informazioni, i documenti necessari ed effettuare prelievi di campioni.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2003.

03R0305

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 12.

Progetto pilota relativo alla coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa a scopi produttivi ed ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 21 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche agro-ambientali ed energetiche e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, promuove la realizzazione di un progetto pilota relativo agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione e favorisce, attraverso gli strumenti dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, gli interventi che prevedono l'impiego della canapa e dei suoi derivati.

2. Il progetto pilota è dimensionato e finalizzato alla creazione di una filiera agro-industriale regionale economicamente equilibrata per consentire l'avvio del settore.

3. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente alla canapa (*cannabis sativa*) per uso industriale coltivata senza l'impiego di prodotti diserbanti, nanizzanti o disseccanti.

Art. 2.

Interventi relativi alla coltivazione raccolta, stoccaggio e prima trasformazione

1. La Regione Toscana attribuisce all'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo e forestale (ARSIA) una assegnazione finanziaria di € 1.250.000,00 per l'attivazione e la realizzazione di iniziative e di un progetto pilota relativi agli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione e trasformazione della canapa nel territorio toscano e alla sua successiva commercializzazione.

2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

a) ricerca delle varietà di canapa più idonee all'ambiente di coltivazione della Toscana;

b) realizzazione di una banca dei semi delle varietà di canapa selezionate;

c) prima riproduzione delle sementi selezionate;

d) realizzazione di campi dimostrativi presso le aziende agricole regionali per l'avvio della coltivazione a pieno a campo delle varietà ritenute più idonee;

e) progettazione e realizzazione di attrezzature e macchinari idonei alla raccolta della canapa;

f) ricerche preliminari e successiva realizzazione di un centro di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e peltinatura della canapa coltivata sperimentalmente nella Regione;

g) indagine, alla luce degli interventi precedenti, sulle potenzialità produttive della Regione e sulla convenienza socio-economica della creazione di una filiera regionale.

3. L'ARSIA attua gli interventi di cui al comma 2 tramite lo strumento del bando pubblico in materia di ricerca e sviluppo nel campo dell'innovazione tecnica e tecnologica, ai sensi della disciplina vigente.

Art. 3.

Valutazione del progetto pilota e convenienza socio-economica

1. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge l'ARSIA comunica alle commissioni consiliari competenti e alla giunta regionale gli interventi realizzati e le conseguenti valutazioni.

2. Entro sei mesi dal completamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) l'ARSIA rimette alle commissioni consiliari competenti e alla giunta regionale una relazione a consuntivo comprendente la descrizione e la valutazione degli interventi realizzati e l'indagine di cui all'art. 2, comma 2, lettera g).

Art. 4.

Interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico, ambientale

1. La Regione, nell'emanazione dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attività produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, che prevedono la possibilità di finanziare interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico e ambientale, assegna le risorse secondo i seguenti criteri di priorità:

a) gli interventi relativi alla realizzazione di impianti sperimentali per la filatura della canapa a fini tessili;

b) gli interventi per l'utilizzo dei derivati della lavorazione in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico;

c) gli interventi per la prima lavorazione ai fini della produzione di cellulosa per carta, in particolare per imballaggi;

d) gli interventi per il riuso o l'utilizzazione a ciclo continuo delle acque di macerazione;

e) gli interventi per la produzione di biomasse da utilizzare in campo energetico.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di € 1.250.000,00 così ripartiti:

- a) € 450.000,00 per l'esercizio 2003;
- b) € 400.000,00 per l'esercizio 2004;
- c) € 400.000,00 per l'esercizio 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella Unità previsionale di base (UPB) n. 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese d'investimento».

3. La giunta regionale provvederà a norma dell'art. 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all'istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2003.

03R0306

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 13.

Disposizioni in materia di personale della Regione, degli enti e delle aziende regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 28 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di reclutamento del personale della Regione, degli enti e aziende regionali

1. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento del personale regionale sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno di personale effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 45 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) e nei limiti della dotazione organica indicata all'art. 42 della medesima legge regionale, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2001, n. 16.

2. Per l'anno 2003 le procedure di reclutamento del personale degli enti e delle aziende regionali sono attivate sulla base della determinazione del fabbisogno annuale di personale effettuata in conformità a quanto previsto dalle leggi regionali che ne disciplinano l'ordinamento e l'organizzazione, anche, ove necessario, procedendo alla rideterminazione delle dotazioni organiche tenendo conto del processo di riforma delle amministrazioni in atto e dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende sanitarie; l'attivazione delle relative procedure di reclutamento del personale è subordinata all'approvazione della giunta regionale.

4. Per l'anno 2003 l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende regionali possono procedere all'avvio delle procedure di reclutamento per i posti vacanti in organico mediante il ricorso a procedure concorsuali, anche senza la preventiva attivazione delle procedure di mobilità prevista dalle norme vigenti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2003.

03R0307

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2003, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). Disposizioni in materia di aziende sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 28 febbraio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale).

1. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente:

«5-bis. Agli amministratori delle società costituite ai sensi del comma 5, che siano dipendenti della Regione, di enti e aziende regionali, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale, si applicano le disposizioni dell'art. 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145.»

Art. 2.

Riconduzione dell'espressione «Ente ospedaliero» all'ordinamento del servizio sanitario regionale

1. In relazione all'ordinamento del servizio sanitario regionale della Regione Toscana, le disposizioni delle leggi vigenti concernenti gli enti ospedalieri si intendono riferite alle aziende sanitarie, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 22/2000.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 febbraio 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2003.

03R0308

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2003, n. 10.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18 e modificazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 16 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriore modificazione della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8

1. L'art. 3 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (*Contabilità del Fondo*). — 1. Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del consiglio regionale.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la struttura competente in materia di bilancio, rimette all'ufficio di presidenza una relazione concernente l'accertamento dell'andamento della gestione e la predisposizione degli interventi necessari per assicurare il pareggio di gestione tecnico-finanziario del fondo.».

Art. 2.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15

1. L'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15, già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. L'indennità per tutti i consiglieri regionali, rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è fissata nella misura dell'80 per cento.

2. Il contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 27 per cento, è calcolato sull'indennità di cui al comma 1 al netto delle ritenute fiscali, in conseguenza della previsione dell'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.».

2. L'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La corresponsione dell'indennità di cui all'art. 1 decorre dalla data della proclamazione.».

3. Al comma 1 dell'art. 3-*bis* della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite con la parola: «al».

Art. 3.

Integrazione della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9

1. Dopo il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, è inserito il seguente:

«1-*bis* — Per il presidente del consiglio regionale, per il presidente della giunta regionale ed i componenti della giunta, la diaria di cui al comma 1 è definita rispettivamente dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale.».

Art. 4.

Modificazione della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, sono soppresse le parole: «lettera h)» e le parole: «come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1998, n. 18».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 4 luglio 2003

LORENZETTI

03R0656

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11.

Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 6 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N. 41

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente titolo, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il sostegno finanziario a specifiche iniziative in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell'occupazione e il superamento dei fenomeni di precarietà nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati e nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1998

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.»

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento annuale di programmazione (D.A.P.), di cui all'art. 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1998 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.»

4. All'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 41/1998 sono soppresse le parole «nonché per l'attuazione di programmi triennali».

Art. 3.

Modificazione del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 41/1998

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è sostituito dal seguente:

«3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.»

Art. 4.

Modificazione dell'art. 6 della legge regionale n. 41/1998

1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai lavori della commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il direttore generale della direzione scolastica regionale, il rettore dell'Università degli studi di Perugia, il rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.»

2. Al comma 4, primo periodo dell'art. 6 della legge regionale n. 41/1998, le parole «commi 1 e 3» sono sostituite dalle parole «comma 3».

Art. 5.

Programma annuale regionale delle politiche del lavoro

1. La giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della commissione regionale tripartita, di cui all'art. 6 della stessa legge.

2. Il programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla giunta regionale.

3. In sede di approvazione del programma annuale regionale la giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell'occupazione, di cui al Trattato CE e relativi orientamenti e raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

4. Il programma annuale regionale determina in particolare:

a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all'art. 6;

b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;

c) la ripartizione delle risorse tra regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le province;

d) le finalità specifiche dei finanziamenti;

e) gli ambiti territoriali prioritari;

f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;

g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;

h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;

i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;

j) le modalità di gestione delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.

5. Il programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all'art. 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.

Art. 6.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui all'art. 1 sono rivolti a:

a) affiancare le azioni di sostegno ai centri per l'impiego, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi dedicati ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, agli inoccupati e ai disoccupati di lunga durata;

b) promuovere, assistere e rafforzare, sulla base di progetti condivisi dai lavoratori, percorsi di transizione e/o reingresso nella vita attiva, anche attraverso interventi di formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito, finalizzati all'attuazione dei progetti medesimi;

c) sperimentare progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione e l'aiuto all'occupazione, anche attraverso la parziale trasferibilità in caso di assunzione e l'attivazione di misure di tutela in caso di interruzione, indipendente dalla volontà dei lavoratori, dei percorsi di formazione;

d) conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni, ai lavoratori iscritti all'apposita gestione separata istituita presso l'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori occupati con contratto a termine, nonché alle problematiche di genere, utilizzando anche, nell'ambito di accordi sindacali, l'istituto del part-time a tempo indeterminato e del tele-lavoro, realizzato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la copertura delle spese per la formazione professionale;

e) favorire e incentivare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino regionale anche attraverso il sostegno al consolidamento delle attività autonome;

f) rafforzare, attraverso ulteriori incentivi economici e il sostegno all'attuazione degli obblighi formativi, l'utilizzo dei contratti a causa mista e in particolare dell'apprendistato e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, operando in raccordo con i centri per l'impiego, e sostenere la mobilità europea dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'apprendistato, la concessione degli ulteriori incentivi economici a carattere regionale è subordinata all'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda in misura non inferiore a centoventi ore annue ed alla certificazione della stessa;

g) sostenere, sulla base degli accordi sindacali aziendali e/o territoriali, sperimentazioni e progetti di incremento degli organici, utilizzando la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e interventi di riorganizzazione aziendale, specie quelle prodotte da innovazioni tecnologiche, privilegiando i progetti mirati a coniugare tali processi con lo sviluppo professionale e culturale dei lavoratori;

h) sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (C.L.E.S.), la direzione regionale del lavoro, l'osservatorio regionale per l'Umbria sul lavoro nero, economia sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza

tecnica e consulenza alle imprese per l'utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione;

i) sostenere le esperienze di lavoro, quali tirocini, borse di lavoro, piani d'inserimento professionale, affiancando ai benefici previsti dalle normative nazionali e comunitarie ulteriori benefici per i soggetti destinatari delle misure, al fine di rafforzare le attività di tutoraggio a tutti i livelli e di sostenere la mobilità europea dei lavoratori;

j) sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire l'occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata;

k) sostenere, nell'ambito della concertazione con le parti sociali, altre misure e iniziative mirate alla realizzazione delle finalità generali del presente titolo, anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali in tutti i percorsi in cui la loro partecipazione, a giudizio della giunta regionale, è ritenuta utile per l'efficacia dell'azione.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la regola del *de minimis*, così come disciplinata dalla normativa comunitaria.

Art. 7.

Gestione amministrativa

1. Le province esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dall'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, in coerenza con quanto disposto dall'art. 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Esse gestiscono, in particolare, in base alla disponibilità finanziaria determinata dal programma annuale regionale delle politiche del lavoro, l'erogazione dei benefici finanziari previsti dal presente titolo.

2. La giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge. In particolare, la giunta regionale e le province disciplinano, nel rispetto dei criteri generali definiti dal programma annuale regionale, i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per l'attuazione del presente titolo.

3. In base alla natura delle iniziative approvate, la Regione e le province possono stipulare con i soggetti ammessi al finanziamento apposite convenzioni o accordi, nell'ambito delle quali vengono regolati i reciproci impegni.

4. Al fine di verificare il pieno e il coerente utilizzo delle risorse assegnate con il programma annuale regionale, le province forniscono annualmente all'amministrazione regionale un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

Art. 8.

Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione

1. La regione, le province e i centri per l'impiego questi ultimi come previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere

d'intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell'ambito della realizzazione delle finalità e degli obiettivi indicati dalla legge regionale n. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l'impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all'allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

3. L'Agenzia Umbria lavoro, in relazione alle competenze attribuite dalla legge regionale n. 41/1998, titolo quinto, conduce attività di monitoraggio, sulla base delle direttive della giunta regionale, tenendo conto della natura degli interventi predisposti, in raccordo con le province e con riferimento alle disponibilità finanziarie loro attribuite annualmente, attivando - se del caso ed in relazione al contenuto delle attività programmate annualmente - forme di collaborazione con gli altri enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché con le società a prevalente partecipazione regionale.

4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell'intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell'anno successivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 9.

O g g e t t o

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo regionale», istituito dall'art. 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, nonché l'istituzione e il funzionamento del comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall'art. 14, comma 3 della legge n. 68/1999.

Art. 10.

Destinazione del Fondo

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 11.

Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati ai sensi dell'art. 16, comma 5, sono:

a) i datori di lavoro privati e pubblici;

b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

c) le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;

d) i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991;

e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 12.

Interventi non ammissibili a finanziamento

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'art. 10, comma 1, lettera b).

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle iniziative indicate nell'art. 10.

Art. 13.

Comitato regionale

1. È istituito il comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la giunta regionale, servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.

2. Il comitato ha il compito di formulare proposte alla giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. A tal fine il servizio regionale competente informa periodicamente il comitato sulle iniziative finanziate.

3. Il comitato regionale è composto:

a) dal dirigente del servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;

c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella commissione regionale tripartita;

d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella commissione regionale tripartita;

e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni.

4. Il comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al comitato sono svolte dal servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.

6. Alle sedute del comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell'Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.

7. Il comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 14.

Programma annuale di intervento

1. La giunta regionale, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del comitato di cui all'art. 13, approva il programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il programma annuale contiene:

a) le priorità di intervento;

b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;

c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;

d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

Art. 15.

Compiti delle province

1. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del programma di cui all'art. 14 competono alle province, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il «Fondo regionale per le politiche attive del lavoro» ed è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Investimenti in favore dell'occupazione».

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata «Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all'anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell'anno 2003 in attuazione dell'art. 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale e nel programma annuale regionali per le politiche attive del lavoro concorrono, in quanto compatibili, le risorse derivanti dalla convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione dell'Umbria ai sensi del decreto legislativo n. 81/2000, i fondi derivanti dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, art. 5, comma 1, lettera b), rientri, recuperi ed economie sugli interventi finanziati, ulteriori assegnazioni statali e i fondi di provenienza comunitaria per le politiche del lavoro.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo II della presente legge si fa fronte con le risorse stanziare nel «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili» istituito dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18.

6. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 17.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

2. È abrogato il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 41/1998.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale propone al consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 41/1998, come modificato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano triennale per le politiche del lavoro, la giunta regionale adotta linee programmatiche transitorie, in armonia con la vigente programmazione regionale, generale e dei settori collegati, e in base al Documento annuale di programmazione.

3. Il primo comitato regionale di cui all'art. 13 è istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza delle commissioni tripartite, regionale e provinciali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 luglio 2003

LORENZETTI

03R0657

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 12.

Attuazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 - Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 6 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indirizzi programmatici

1. Il consiglio regionale, con proprio atto amministrativo, in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, detta indirizzi programmatici inerenti le modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, con riferimento anche alla predisposizione, da parte dei comuni, dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 170/2001 stesso.

Art. 2.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 10 luglio 1986, n. 26.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 luglio 2003

LORENZETTI

03R0658

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 13.

Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 6 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

- a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;
- b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;
- c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;
- d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;
- e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «rete» l'insieme dei punti di vendita che erogano benzine, gasolio, gas di petroli liquefatti - GPL, metano e biodisel per autotrazione e tutti gli altri carburanti per autotrazione posti in commercio, nonché degli impianti ad uso privato, per natanti e aeromobili, e di quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche;
- b) «impianto» il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i servizi e le attività ad esso accessori;
- c) «erogatore» l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, misurando contemporaneamente le quantità trasferite e il corrispondente importo;
- d) «colonnina» l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- e) «self-service pre-pagamento» il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, di cui l'utente si serve direttamente, previo pagamento del relativo importo;
- f) «self-service post-pagamento» il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- g) «servizio accessorio» all'impianto di distribuzione di carburanti la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;
- h) «servizio presente nell'impianto» quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;
- i) «servizio all'autoveicolo» l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;

j) «servizio alla persona» quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera i) e simili;

k) «intraffico al traffico» quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;

l) «centro abitato» un insieme di edifici delimitato, lungo le vie di accesso, da appositi segnali di inizio e fine;

m) «impianto di distribuzione carburanti ad uso privato» l'insieme delle attrezzature fisse e/o mobili, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili o comunque al diretto ed esclusivo servizio di questi, la cui erogazione è destinata agli automezzi di proprietà o comunque connessi all'attività dell'impresa;

n) «impianto di pubblica utilità» quello che si rapporta al territorio in ricorrenza dei parametri fissati con norme regolamentari regionali;

o) «via di comunicazione d'interesse regionale» quella così classificata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

p) «impianto per uso di natanti e di aeromobili» quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;

q) «modifica all'impianto» la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali.

Art. 3.

Norme regolamentari regionali

1. La giunta regionale adotta norme regolamentari di attuazione della presente legge, concernenti in particolare:

a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge, ivi compresa l'ipotesi di domande concorrenti, nonché per la loro sospensione, decadenza e revoca, applicando il principio di semplificazione amministrativa;

b) la disciplina delle modifiche e delle distanze tra impianti;

c) la determinazione delle superfici minime degli impianti;

d) la disciplina delle fattispecie di incompatibilità degli impianti esistenti;

e) la disciplina del procedimento per la rilocalizzazione da parte dei comuni degli impianti incompatibili;

f) la disciplina del collaudo degli impianti e delle modifiche non soggette a collaudo;

g) i criteri per la disciplina del rilascio delle attestazioni comunali per il prelievo di carburante presso distributori automatici;

h) le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni degli impianti pubblici per uso natanti e aeromobili;

i) la disciplina degli orari di apertura, dei turni di riposo, delle ferie, delle esenzioni e del servizio notturno;

j) le modalità di trasmissione alla Regione, da parte dei comuni, dei dati relativi alla rete dei distributori di carburante;

k) la fissazione delle condizioni atte a qualificare gli impianti di pubblica utilità;

l) la definizione dei criteri e dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative agli impianti ad uso privato e per le verifiche di idoneità tecnica.

Art. 4.

Atti regionali di indirizzo e coordinamento

1. La giunta regionale, nel rispetto del Documento annuale di programmazione - DAP, tenendo conto degli indirizzi di cui all'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, delle linee guida contenute nel piano

nazionale del sistema di distribuzione dei carburanti di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2001, delibera gli atti di indirizzo e coordinamento con particolare riferimento:

a) l'individuazione dei bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei;

b) la definizione delle tipologie e i requisiti degli impianti, tenuto conto della loro localizzazione;

c) l'attribuzione delle priorità tra le fattispecie di incompatibilità previste dal piano nazionale ai fini della chiusura degli impianti, valutando l'impatto sulla rete esistente;

d) la fissazione dei criteri per la determinazione, da parte dei comuni, di appositi e adeguati indici urbanistici ed edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;

e) la fissazione dei criteri e l'indicazione degli strumenti per l'ammodernamento della rete distributiva, con particolare riguardo agli standard qualitativi;

f) la fissazione dei criteri per la installazione degli impianti di rifornimento di aeromobili;

g) la fissazione dei criteri per la ottimizzazione degli orari e per la loro flessibilità.

Art. 5.

Impianti autostradali

1. Le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sono di competenza della Regione.

Art. 6.

Funzioni dei comuni

1. I comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni, nonché alla loro sospensione, revoca e decadenza, con riferimento agli interventi e alle attività di seguito indicati:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti;

b) modificazioni dell'impianto;

c) trasferimento dell'impianto;

d) impianti di distribuzione ad uso privato, per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico sentita l'autorità aeroportuale o per la navigazione delle acque competente;

e) esercizio di impianti temporanei, in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati.

2. Spetta ai comuni:

a) individuare gli impianti di pubblica utilità;

b) determinare, nel rispetto delle norme regolamentari regionali, gli indici urbanistico-edilizi per la modifica e la realizzazione di impianti stradali di distribuzione dei carburanti, volti a favorire lo sviluppo di attività commerciali e artigiane integrative;

c) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non soggette ad autorizzazione;

d) verificare gli impianti in base alle incompatibilità disciplinate dalle norme regolamentari regionali di cui all'art. 3, comma 1 lettera d);

e) individuare le aree in cui ricollocare gli impianti incompatibili, esercitando le connesse funzioni amministrative, nel rispetto delle norme regolamentari regionali di cui all'art. 3, comma 1 lettera e);

f) fissare gli orari e le turnazioni;

g) rilasciare le attestazioni per il prelievo di carburante in recipienti, da parte di operatori economici e altri utenti, presso distributori automatici;

h) vigilare sull'osservanza delle norme della presente legge e irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 9, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI

Art. 7.

Nuovi impianti, trasferimenti e modifiche

1. Possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti purché gli stessi siano dotati almeno dei prodotti benzina e gasolio, nonché del self-service pre e post-pagamento e di autonomi servizi all'autoveicolo e alla persona e di autonome attività commerciali integrative, su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. In caso di trasferimento di impianti, gli stessi devono essere dotati almeno di prodotti benzina e gasolio, del self-service pre-pagamento e di autonomi servizi au autoveicolo e alla persona. Possono inoltre essere dotati di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 114/1998.

3. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, il limite della distanza non opera nel caso di rilocalizzazione di impianti in strade in cui si verifica intralcio al traffico, nell'ambito dei limiti di tolleranza, fissati con norme regolamentari regionali.

4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e modificazioni, sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutività dei provvedimenti di autorizzazione commerciale e di licenza edilizia, salvo proroga di ulteriori sei mesi che può essere concessa dal comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilità a eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il comune può sospendere i termini di tempo per l'esecuzione dei lavori per tutta la durata dell'impedimento. Trascorsi i termini suddetti senza che i lavori siano stati ultimati, l'autorizzazione decade.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.

Sistema informativo

1. La Regione effettua, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio, istituito con la legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, il monitoraggio, al fine di verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti, comunicandone annualmente i risultati al competente Ministero.

2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio, i comuni trasmettono alla competente direzione regionale i dati relativi alla situazione della rete, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari di cui all'art. 3, comma 1, lettera j).

3. I dati dell'erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli uffici tecnici di finanza - UTF competenti per territorio, ivi compresi quelli relativi all'erogato per il metano.

Art. 9.

Sanzioni pecuniarie amministrative

1. Gli illeciti amministrativi di seguito individuati comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative a fianco indicate:

a) installazione ed esercizio di nuovi impianti senza l'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) - da € 5.000 a € 15.000;

b) modificazioni dell'impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1 lettera b) - da € 2.500 a € 5.000;

c) trasferimento di impianto senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c) - da € 500 a € 5.000;

d) esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato e per natanti da diporto e aeromobili ad uso pubblico senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera d) - da € 1.000 a € 10.000;

e) esercizio di impianti temporanei senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera e) - da € 2.500 a € 5.000;

f) orari e turnazioni effettuati in violazione delle apposite disposizioni - da € 500 a € 2.500;

g) vendita di carburanti senza la preventiva autorizzazione o concessione - da € 5.000 a € 15.000.

2. L'accertamento di una delle violazioni di cui al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o della concessione per un periodo da giorni trenta a giorni centottanta. Nei casi di particolare gravità o di reiterate violazioni di cui al comma 1, la concessione o l'autorizzazione è revocata.

Art. 10.

Norme di prima applicazione

1. Le norme regolamentari di cui all'art. 3 sono adottate dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, lettere b), d), e), f) entro tre mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1.

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. Fino alla determinazione da parte dei comuni degli indici di edificabilità, di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), le superfici minime consentite sono quelle previste dalle vigenti norme regionali.

2. Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi, sono tenuti a chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, entro sei mesi dall'emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 3.

3. Sono fatte salve le verifiche sugli impianti effettuate dai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

4. I procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 8 novembre 1990, n. 42, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono automaticamente.

5. Nel caso in cui i soggetti che avevano presentato le istanze decadute ai sensi del comma 4 presentino analoga istanza ai sensi della presente legge, è fatta salva la documentazione già prodotta, purché compatibile.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 8 novembre 1990, n. 42.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 luglio 2003

LORENZETTI

03R0659

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 14.

Ulteriore modificazione della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29 - Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale Monte Peglia e Selva di Meana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 6 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 5, comma 2, della legge regionale 29 ottobre 1999, n. 29, la parola «intercomunale» è sostituita dalla parola «interregionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 luglio 2003

LORENZETTI

03R0660

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 25.

Assestamento del bilancio per l'anno 2002. (Bollettino ufficiale della Regione n. 27 suppl. del 28 novembre 2002).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

(Omissis).

03R0616

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2002, n. 27.

Proroga dei commissari straordinari delle aziende sanitarie regionali. (Bollettino ufficiale della Regione n. 131 del 20 dicembre 2002).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a prorogare gli incarichi dei commissari straordinari delle aziende sanitarie, in scadenza al 31 dicembre 2002, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario regionale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Marche.

03R0617

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 28.

Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria. (Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria, previsto dall'art. 123, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum

1. Il presidente del consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale il testo della legge di revisione statutaria approvato ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, entro cinque giorni dalla data della deliberazione del consiglio regionale.

2. Il presidente della giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con l'intestazione: «Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione», seguita dal titolo e dal testo della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale possono chiedere che si proceda a *referendum* popolare, a norma dell'art. 123, comma terzo, della Costituzione e della presente legge.

3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'art. 2, comma 3, non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il presidente della giunta regionale promulga la legge con la formula seguente: «Il consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata; il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche».

Art. 4.

Richiesta di referendum

1. La richiesta di *referendum* di cui all'art. 1 deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare e, deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale e la data ed il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: «Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente ... (titolo della legge), approvato dal consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione numero ... del ...?».

3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.

Capo II

RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

Art. 5.

Iniziativa referendaria popolare

1. Gli elettori marchigiani che intendono esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'art. 4, rappresentati da almeno tre promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, depositano, entro il termine di cui all'art. 2, comma 3, presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, la richiesta referendaria e il testo del quesito referendario, corredati dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all'art. 7. Alla richiesta referendaria devono essere allegati i certificati di cui all'art. 7, comma 7.

2. Il testo del quesito referendario, predisposto secondo le modalità di cui all'art. 4, deve essere formulato su fogli recanti in calce le firme dei delegati, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall'art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

3. All'atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di *referendum*. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui all'art. 8, comma 1.

4. I delegati di cui al comma 3:

- a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
- b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento medesimo;
- c) esercitano le azioni ed ogni altra iniziativa a tutela del *referendum*.

Art. 6.

Determinazione del cinquantesimo degli elettori

1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario per l'iniziativa referendaria di cui al presente capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Art. 7.

Raccolta e autenticazione delle firme

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati appositi modelli forniti e vidimati dal consiglio regionale.

2. L'elettore appone sui fogli vidimati di cui al comma 1 la propria firma. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. 3. Le firme prive delle indicazioni di cui al comma 2 sono considerate nulle. Sono altresì considerate nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.

4. Le firme di cui al comma 2 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:

- a) tutti i soggetti di cui all'art. 14, comma testo della legge n. 53/1990, come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/1998 e dall'art. 4 della legge n. 120/1999;
- b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al presidente del consiglio regionale.

5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 4. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.

6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.

7. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune delle Marche è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.

8. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione.

9. Per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 8, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere le somme complessive, con effetto liberatorio.

Art. 8

Verbale di deposito

1. Un funzionario, nominato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale quale responsabile del procedimento, redige il verbale di deposito, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria.

2. I delegati, al momento del deposito di cui al comma 1, devono attestare con un'apposita dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento:

- a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
- b) il numero delle certificazioni allegate.

3. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.

4. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Esame della regolarità della richiesta di referendum

1. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di *referendum* per quanto concerne il termine di presentazione ed il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con deliberazione motivata dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, da comunicare ai delegati di cui all'art. 5, comma 3.

3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale attestante il risultato delle verifiche effettuate e la regolarità o l'irregolarità della richiesta di *referendum*.

4. Il verbale è trasmesso ai delegati di cui all'art. 5, comma 3, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Esito negativo della verifica promulgazione della legge di revisione statutaria

1. Se il responsabile del procedimento dichiara l'irregolarità della richiesta di *referendum*, il presidente della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione e il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, promulga la legge con la seguente formula: Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di *referendum* presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento con atto pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. ... del ...; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione; il Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche».

Art. 11.

Esito positivo della verifica. Indizione del referendum

1. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la regolarità della richiesta di *referendum*, il Presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 9 comma 4, provvede ad indire il *referendum* con decreto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. La data *del referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

Capo III

RICHIESTA DI *referendum* presentata da un quinto dei consiglieri regionali

Art. 12.

Iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali

1. Qualora la richiesta di *referendum* formulata secondo le modalità di cui all'art. 4 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal presidente del consiglio, il quale contestualmente attesta che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è richiesta alcuna altra documentazione.

2. Alla richiesta, presentata secondo le modalità di cui al comma 1, deve accompagnarsi la designazione di tre incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l'ufficio della presidenza del consiglio regionale.

Art. 13.

Verbale di deposito

1. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. I tre delegati eleggono residenza presso i rispettivi gruppi consolari in consiglio regionale e sono investiti delle funzioni e dei poteri di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Della designazione dei delegati è dato conto nel verbale.

2. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all'ufficio di presidenza del consiglio regionale ed al presidente della giunta regionale, il quale provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, provvede ad indire il *referendum* ai sensi dell'art. 11.

Capo IV

SVOLGIMENTO DEL *referendum*

Art. 14.

Svolgimento del referendum ed operazioni di scrutinio

1. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. La votazione di svolge in una sola giornata.

2. Per lo svolgimento del *referendum* si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 14 e 15, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18.

3. Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla presidenza della giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal presidente della giunta.

4. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum* secondo le modalità di cui all'art. 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: «SI» - «NO».

5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del *referendum* e terminato alle ore ventidue del giorno medesimo.

7. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del *referendum*.

Art. 15.

Proclamazione dei risultati

1. Per la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni contenute negli articoli 15, commi secondo, quarto, quinto e 16 della legge regionale n. 18/1980.

2. Nel caso in cui le risposte «NO» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti contenuti nella risposta «SI», la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal *referendum*. Il presidente della giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'ufficio centrale regionale per il *referendum*, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 18/1980, cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e la legge di revisione statutaria non approvata dal *referendum* decade.

Art. 16.

Promulgazione della legge a seguito del referendum

1. Nel caso in cui le risposte «SI» costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il presidente della giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'ufficio centrale regionale per il *referendum*, promulga la legge di revisione statutaria, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale esito, con la seguente formula: «Il consiglio regionale ha approvato; il *referendum* svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il presidente della giunta regionale promulga la seguente legge (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche».

Capo V

PROMOZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 17.

Promozione della questione di legittimità costituzionale interruzione dei termini

1. Nell'ipotesi in cui il Governo della Repubblica promuova il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione, il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 3, è interrotto ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale.

2. È vietato compiere qualsiasi attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, sino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della sentenza della Corte costituzionale.

3. Nell'ipotesi in cui venga promosso il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata, nel contempo, presentata richiesta di *referendum*, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione rimangono valide solo nel caso di rigetto del ricorso governativo da parte della Corte costituzionale.

4. Il presidente della giunta regionale da notizia dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della Costituzione mediante pubblicazione di un avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del *referendum*.

Art. 18.

Dichiarazione di illegittimità costituzionale

1. Nell'ipotesi in cui la Corte costituzionale dichiari la illegittimità parziale della legge di revisione statutaria, il consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della decisione della Corte.

2. Qualora il consiglio regionale deliberi di modificare la legge di revisione statutaria per esigenze non derivanti dal mero coordinamento testuale o formale, la delibera legislativa di modifica si considera nuova legge e viene, quindi, approvata e pubblicata ai sensi dell'art. 123, comma secondo, della costituzione.

3. Le attività ed operazioni referendarie eventualmente compiute sulla delibera legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita per l'anno di riferimento con la relativa legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio; la presente spesa è dichiarata obbligatoria.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1, si provvede con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

3. Le spese di cui al comma 1, sono iscritte nella UPB di competenza a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di riferimento.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

03R0618

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 45.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003*)

(Omissis).

03R0169

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 46.

Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai fine di sostenere lo sviluppo economico, l'occupazione e di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale delle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (Frosinone), promuove ed attua interventi di qualificazione del tessuto produttivo e di valorizzazione delle potenzialità del territorio.

Art. 2.

Programma operativo

1. La giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni consiliari permanenti e degli organismi di cui agli articoli 7 ed 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione, un programma operativo di interventi diretti al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

2. La predisposizione del programma di cui al comma 1 è curata da uno specifico gruppo di lavoro composto da dirigenti delle strutture organizzative competenti in materia che si avvalgono dell'agenzia regionale per gli investimenti per lo sviluppo del Lazio - sviluppo Lazio S.p.a., istituita dall'art. 24 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 6, della «Progetti territoriali per l'occupazione - Proteo S.p.a.» istituita ai sensi della legge regionale 7 giugno 1990, n. 75, dell'Università degli studi di Cassino e del Business Innovation Center (B.I.C.) del Lazio costituita ai sensi della legge regionale 3 aprile 1990, n. 35.

3. Il programma di cui al comma 1 definisce:

a) gli interventi da realizzare e le modalità di attuazione degli stessi;

b) le aree su cui attuare gli interventi di cui alla lettera a).

4. Gli interventi di cui al comma 3, lettera a) riguardano in particolare:

a) il sostegno al sistema delle piccole e medie imprese;

b) la promozione di nuove iniziative imprenditoriali;

c) il marketing territoriale e l'internazionalizzazione;

d) l'aumento della dotazione infrastrutturale e delle strutture di servizio al sistema produttivo locale;

e) lo sviluppo delle imprese esistenti, anche attraverso la promozione di processi di riorganizzazione interna, la diversificazione e la riconversione in specializzazioni produttive mature;

f) l'aumento del livello tecnologico della ricerca e dello sviluppo dell'innovazione;

g) la valorizzazione delle risorse umane attraverso specifici programmi di formazione, orientamento ed accompagnamento.

Art. 3.

Tavolo permanente per l'unità di crisi e per la concertazione

1. È istituito, per le finalità di cui all'art. 1 e, più in generale, per far fronte alle problematiche occupazionali che si registrano sul territorio regionale, il tavolo permanente per l'unità di crisi e per la concertazione, di seguito denominato tavolo permanente.

2. Il tavolo permanente attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle istituzioni universitarie territorialmente interessati, e avvalendosi dell'agenzia Lazio lavoro e della Sviluppo Lazio S.p.a., in particolare:

a) effettua il monitoraggio e lo studio dei fenomeni legati, al mercato del lavoro, ed al sistema produttivo;

b) formula proposte e, su richiesta, esprime parere agli organi competenti in ordine ad iniziative e progetti di politica attiva del lavoro e di formazione professionale, con particolare riguardo ai processi di assorbimento e stabilizzazione lavorativa dei lavoratori collocati in mobilità ed in cassa integrazione guadagni;

c) promuove intese ed accordi tra le parti interessate con riferimento alle problematiche occupazionali di specifici territori, al fine di prevenire ed eventualmente comporre i conflitti nei casi di crisi aziendali;

d) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa tra giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie della regione.

3. Il tavolo permanente, i cui membri sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;

b) l'assessore regionale competente in materia di attività produttive o un suo delegato;

c) l'assessore regionale competente in materia di bilancio e programmazione o un suo delegato;

d) tre rappresentanti, designati dal consiglio regionale di cui uno espressione della minoranza;

e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali rappresentative a livello regionale;

g) il direttore della Sviluppo Lazio S.p.a.;

h) il direttore dell'Agenzia Lazio Lavoro.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere finanziario relativo agli interventi di cui alla presente legge è valutato euro 25 milioni.

2. Il programma di cui all'art. 2 definisce gli oneri per ciascuna linea di interventi indicandone la progressione temporale e le relative fonti di copertura a valere sugli stanziamenti previsti in programmi che attivano risorse comunitarie e nazionali, nonché sulle funzioni obiettivo del bilancio di previsione regionale:

- a) B2 (PMI) e artigianato;
- b) CI (Programmazione negoziata e programmi integrati);
- c) C2 (Rete delle società dello sviluppo);
- d) E2 (Parchi e foreste);
- e) E3 (Tutela ambientale);
- f) F2 (Formazione);
- g) F3 (Lavoro).

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, variazioni compensative, anche con unità previsionali di base (U.P.B.) diverse, nell'ambito delle funzioni obiettivo di cui al comma 2.

4. Con il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2003, si provvede altresì, all'istituzione, nell'ambito della funzione obiettivo C1 (Programmazione negoziata programmi integrati) di apposito capitolo di spesa destinato alla copertura degli eventuali ordini aggiuntivi connessi all'attuazione della presente legge.

5. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è attuato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

6. Relativamente agli esercizi finanziari 2003-2006, la Regione individua, nell'ambito P.O.R. ob. 3 e del DOCUP ob. 2 e nel rispetto della programmazione comunitaria, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per l'attuazione della presente legge, al fine di prevenire e risolvere problematiche occupazionali derivate da cause strutturali di debolezza delle aree di cui all'art. 2, comma 3, lettera b).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 31 dicembre 2002

STORACE

03R0170

REGOLAMENTO REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 4.

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 «Disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 1 del 10 gennaio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Caratteristiche generali delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali

1. Ai sensi della legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 le strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, di seguito denominate strade, sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, caratterizzati dalla presenza di vigneti e cantine di aziende agricole, singole ed associate, aperte al pubblico, ovvero di oliveti e frantoi, di aziende di produzione dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali regionali, nonché di attrattive culturali, naturalistiche e storiche.

2. Le strade sono identificate mediante:

- a) il logo-cornice regionale delle strade;
- b) la segnaletica informativa posta sia lungo il percorso, sia in prossimità del soggetto aderente alla strada e consistente nello specifico logo identificativo;
- c) la mappa del territorio specifico della strada.

Art. 2.

Standard minimi di qualità del servizio per le aziende vitivinicole e le cantine

1. Le aziende vitivinicole e le cantine che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

- a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;
- b) dintorni dell'azienda o della cantina attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;
- c) locale adibito a luogo di accoglienza dei visitatori;
- d) individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per la sosta dei veicoli;
- e) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;
- f) allestimento di uno spazio di degustazione;
- g) affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le vendite di vino. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati ad effettuare acquisti;
- h) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
- i) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;
- j) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda vitivinicola o della cantina, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni, quali: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;
- k) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre) e la bassa stagione (dal 1° ottobre al 31 marzo). Le aziende vitivinicole e le cantine possono richiedere la chiusura per il periodo della vendemmia e per un periodo di

ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le aziende vitivinicole e le cantine, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con programmata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;

l) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

m) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada.

Art. 3.

Standard minimi di qualità del servizio per le aziende olivicole, oleicole e le aziende agricole produttrici di prodotti tipici-tradizionali

1. Le aziende olivicole, oleicole e le aziende agricole produttrici di prodotti tipici-tradizionali che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;

b) individuazione e delimitazione di piazzali o aree, interne od esterne, per la sosta dei veicoli;

c) ambienti esterni ed interni accuratamente puliti ed illuminati;

d) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;

e) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura. Possono essere aggiunte altre informazioni, quali: le lingue parlate e la disponibilità di visite guidate;

f) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre) e la bassa stagione (dal 1° ottobre al 31 marzo). Le aziende possono richiedere la chiusura per il periodo della molitura o delle raccolte, e per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le aziende, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con programmata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;

g) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

h) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada;

i) utilizzo, per la presentazione dei prodotti e la degustazione, di stoviglie od attrezzature, e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada secondo le indicazioni del comitato di gestione;

j) affissione in modo visibile dei prezzi da praticare per gli assaggi e le vendite di prodotti. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati ad effettuare acquisti.

Art. 4.

Standard minimi di qualità del servizio per le aziende agrituristiche

1. Le aziende agrituristiche che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;

b) obbligo di esporre i prodotti oggetto della strada, anche se l'azienda agrituristica non li produce direttamente;

c) obbligo di inserire i vini, gli oli e gli altri prodotti della strada in caso di offerta di ristorazione, anche se l'azienda agrituristica non li produce direttamente;

d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;

e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite dei prodotti della strada. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati ad effettuare acquisti;

f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

g) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada;

h) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori;

i) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura.

Art. 5.

Standard minimi di qualità del servizio per le enoteche e le botteghe tipiche alimentari

1. Le enoteche e le botteghe tipiche alimentari che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;

b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato di una gamma significativa dei prodotti della strada;

c) allestimento di uno spazio per la loro degustazione;

d) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere alcune informazioni essenziali: il nome dell'enoteca o della bottega, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura;

e) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre) e la bassa stagione (dal 1° ottobre al 31 marzo). L'enoteca e la bottega tipica alimentare possono richiedere la chiusura per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le enoteche e le botteghe tipiche alimentari, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con programmata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;

f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

g) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione;

h) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;

i) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi e le vendite dei prodotti della strada;

j) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori.

Art. 6.

Standard minimi di qualità del servizio per le aziende della ristorazione

1. Le aziende di ristorazione che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;

b) segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

c) obbligo di inserire nella carta dei vini i prodotti della strada, se aderenti ad una strada del vino, o almeno due vini DOC della Regione, se aderenti ad altra tipologia di strada;

d) inserire nel menù almeno due piatti tipici locali;

e) disponibilità di almeno un olio extravergine di oliva prodotto nella Regione, o nel territorio della strada, se aderenti ad una strada dell'olio;

f) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini o degli altri prodotti della strada;

g) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;

h) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

i) attrezzatura per mettere a disposizione, nel locale di accesso e/o di accoglienza, il materiale della strada e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione;

j) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati a consumare pasti.

Art. 7.

Standard minimi di qualità del servizio per le aziende turistico-ricettive

1. Le aziende turistico-ricettive che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;

b) segnaletica informativa posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

c) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini o dei prodotti della strada;

d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;

e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati a consumare pasti;

f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

g) attrezzatura per mettere a disposizione, nel locale di accesso e/o di accoglienza, il materiale della strada e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione.

2. Le aziende turistico-ricettive che svolgono servizi di ristorazione oltre agli standard indicati al comma 1, devono:

a) inserire nella carta dei vini i prodotti della strada, se aderenti ad una strada del vino, o almeno due vini DOC della Regione, se aderenti ad altra tipologia di strada;

b) inserire nel menù almeno due piatti tipici locali;

c) avere la disponibilità di almeno un olio extravergine di oliva prodotto nella Regione, o nel territorio della strada, se aderenti ad una strada dell'olio.

Art. 8.

Standard minimi di qualità del servizio per le aziende artigiane

1. Le aziende artigiane che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) ubicazione dell'attività nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada;

b) svolgere un'attività nel settore agroalimentare tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche del territorio della strada;

c) segnaletica informativa aziendale, posta in prossimità della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada. La segnaletica deve contenere le seguenti informazioni essenziali: il nome della azienda, i numeri di telefono e fax, l'eventuale necessità di prenotazione per effettuare la visita, i giorni e gli orari di apertura;

d) giorni ed orari di apertura concordati con il comitato di gestione entro il 1° gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta stagione (dal 1° aprile al 30 settembre) e la bassa stagione (dal 1° ottobre al 31 marzo). Le aziende possono richiedere la chiusura per un periodo di ferie annuali. Il comitato di gestione garantisce che le aziende dell'artigianato, aderenti alla strada, siano aperte in numero sufficiente e, pertanto, individua, con adeguata turnazione, i giorni e gli orari d'apertura minimi per assicurare lo svolgimento delle attività della strada;

e) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada;

f) attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada.

Art. 9.

Comitato promotore: costituzione e modalità di funzionamento

1. Il comitato promotore di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2001 è validamente costituito quando partecipano allo stesso i soggetti indicati dallo stesso articolo, nei limiti minimi ivi previsti.

2. La valida costituzione del comitato promotore deve risultare da apposito verbale di riunione sottoscritto dai soggetti partecipanti.

3. Il comitato promotore adotta un regolamento interno in cui risultano specificate le funzioni dei componenti, le finalità del comitato e gli obiettivi del lavoro del comitato stesso in vista della costituzione della strada.

4. Il comitato promotore trasmette all'assessorato all'agricoltura il verbale di costituzione del comitato stesso e di nomina del presidente, la lista dei componenti il comitato, nonché una copia del regolamento interno, entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Art. 10.

Riconoscimento della strada

1. Ai fini del riconoscimento della strada, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2001, il comitato promotore invia all'assessorato all'agricoltura, una domanda in carta libera corredata dalla seguente documentazione:

a) testo del disciplinare, redatto secondo i criteri fissati dal presente regolamento;

b) dichiarazioni di impegno dei sottoscrittori componenti il comitato promotore a rispettare il disciplinare ed a procedere alla successiva costituzione del comitato di gestione;

c) il progetto di attività di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, di durata triennale;

d) il nome della strada, tale da non ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di strade;

e) la zona di produzione di una strada del vino;

f) il logo della strada, costituito da un simbolo grafico atto a caratterizzare le attività inerenti all'itinerario e predisposto in modo da non ingenerare confusione rispetto ad altri loghi già riconosciuti;

g) cartografia rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la strada e individuazione dei relativi percorsi;

h) elenco dei soggetti che partecipano al comitato promotore;

i) elenco dei soggetti aderenti alla strada alla data di presentazione della domanda;

j) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara il possesso degli standard minimi di qualità del servizio, di cui al presente regolamento, da parte dei soggetti aderenti, oppure l'impegno a che gli stessi si adeguino a tali standard all'atto della costituzione del comitato di gestione;

k) nel caso di costituzione di una strada del vino: raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici con terreni iscritti all'albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui legge n. 164/1992, da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino; le dichiarazioni possono essere raccolte in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi;

l) nel caso di costituzione di una strada dell'olio: raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttive con terreni iscritti all'albo degli oliveti da cui risulti la produzione aziendale delle olive e dell'olio; le dichiarazioni possono essere raccolte in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi;

m) dichiarazione della C.C.I.A.A. competente per territorio, sul raggiungimento del limite minimo di partecipazione stabilito dalla legge regionale n. 21/2001 da parte dei soggetti aderenti, in forma diretta, o per il tramite di associazioni di produttori, cooperative e consorzi.

2. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/2001, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, la giunta regionale riconosce la strada. La deliberazione di riconoscimento della strada è trasmessa al rappresentante legale del comitato promotore.

3. Il riconoscimento concesso dalla giunta regionale ha ad oggetto il nome della strada, il simbolo grafico prescelto e l'uso del logo della strada.

4. Il riconoscimento della strada è subordinato alla verifica della rappresentatività del comitato promotore secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 21/2001.

5. Per ciascuna strada opera un solo comitato promotore. Quora più comitati promotori presentino domanda di riconoscimento per la stessa strada, è data priorità al comitato maggiormente rappresentativo.

6. In sede di verifica di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/2001, ai fini del riconoscimento della strada, la giunta regionale, su proposta dell'assessorato all'agricoltura, in caso di assenza dei requisiti del disciplinare stabiliti dal presente regolamento, può assegnare al comitato promotore il termine di novanta giorni entro il quale apportare al disciplinare stesso le necessarie modifiche ed integrazioni.

7. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 9, comma 2, e 10 comma 2, della legge regionale n. 21/2001, la giunta regionale può disporre la revoca del riconoscimento della strada nel caso di gravi inadempienze, ed in particolare in caso di:

- a) mancata nomina del comitato di gestione da parte del comitato promotore, decorso un anno dal riconoscimento della strada;
- b) reiterata inosservanza del presente regolamento e del disciplinare;
- c) manifesta inoperatività del comitato di gestione.

Art. 11.

Comitato di gestione: costituzione, compiti e funzioni

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2001, entro sessanta giorni dal riconoscimento della strada da parte della Regione, il comitato promotore nomina il comitato di gestione.

2. Il comitato di gestione può essere costituito dai medesimi soggetti che compongono il comitato promotore; deve comunque essere composto in maggioranza da produttori vitivinicoli, olivicoli e di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali.

3. Il comitato di gestione è un organismo di carattere associativo, senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla legge regionale n. 21/2001 e dal presente regolamento. Ai fini della gestione delle strade il comitato:

- a) è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti in conformità alle disposizioni della legge regionale n. 21/2001 e del presente regolamento;
- b) rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla strada, tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede;
- c) svolge, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della strada.

4. Lo statuto del comitato di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) il nome della strada che il comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;
- b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la strada, da registrarsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi a cura del comitato di gestione, nonché le norme per il relativo uso, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) le modalità per l'ammissione al comitato, garantendo l'accesso a tutti i soggetti di cui alla legge regionale n. 21/2001 ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dal presente regolamento;
- d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- e) l'impegno a mantenere i partecipanti nei *quorum* di cui alla legge regionale n. 21/2001;
- f) gli organi associativi (assemblea, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi; gli organi di rappresentanza del comitato di gestione devono avere validità triennale, pari alla durata del progetto di attività predisposto;
- g) le modalità di voto in assemblea;
- h) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- i) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del comitato;
- j) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

una quota fissa di partecipazione al comitato, diversificata per categoria di appartenenza;

una quota annuale connessa ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dal comitato e limitata ai costi effettivi relativi alla fornitura dei servizi stessi;

k) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra comitato ed associato, oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra comitato e associato.

5. Il comitato è obbligato a:

- a) inviare con cadenza annuale alle province competenti (entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo), alla giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, nonché all'assessorato al turismo, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività, corredata da un elenco dei soci. Nel caso in cui la strada insiste su più province, il comitato invia la relazione a tutte le province competenti. La relazione deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del comitato di gestione;
- b) comunicare alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, ogni variazione, in merito allo statuto ed alla composizione degli organi del comitato;
- c) utilizzare il nome della strada ed il relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati;
- d) trasmettere alla giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 maggio) una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte;
- e) operare in conformità ai parametri di efficienza delle strade di cui al successivo art. 12;
- f) garantire agli aderenti alla strada la partecipazione alle misure promozionali alle stesse condizioni;

6. Il comitato è competente a:

- a) rappresentare in ogni sede la strada;
- b) raccogliere le adesioni dei soggetti aventi titolo, mantenere aggiornato un albo degli aderenti e assicurarne la pubblica consultazione;
- c) realizzare e gestire la strada, in conformità con quanto disposto dal disciplinare, dal progetto di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, nel rispetto delle disposizioni della legge stessa e del presente regolamento;
- d) curare i rapporti con gli enti locali e gli altri enti ed organismi istituzionali aderenti al disciplinare;
- e) gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della strada in ambito nazionale ed internazionale;
- f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della strada, determinando i costi dei servizi promozionali ed individuando la quota parte di incentivo che deve essere imputata a ciascun beneficiario ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria;
- g) gestire direttamente oppure coordinare, nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 21/2001, i centri d'informazione;
- h) vigilare sulla corretta attuazione del progetto di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, da parte di tutti i soggetti aderenti;
- i) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standard minimi indicati dal presente regolamento;
- j) proporre agli aderenti sistemi di qualità volontaria, finalizzati al miglioramento del servizio ed alla certificazione di qualità;
- k) gestire il disciplinare ed escludere gli aderenti dalla strada e dal relativo uso del logo, nel caso di perdurante inosservanza dello stesso;
- l) disciplinare gli orari minimi di apertura delle aziende aderenti, dandone comunicazione alle stesse con cadenza annuale;
- m) predisporre il materiale illustrativo e divulgativo offerto e promuovere la costituzione di siti e sistemi informativi, in collaborazione con gli enti locali territoriali, le aziende di promozione turistica e le organizzazioni professionali competenti;
- n) promuovere visite guidate, eventi turistici, avvalendosi di servizi interni e/o esterni qualificati in grado di garantire la fruibilità turistica in almeno una lingua comunitaria. L'organizzazione dei servizi necessari ad un completo ed efficace funzionamento della strada

è concordata dal comitato di gestione con gli enti locali territoriali, le aziende di promozione turistica e le organizzazioni professionali competenti;

o) presentare domanda per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, o per altri programmi di incentivazione o finanziamento correlati alle finalità della strada.

7. Entro trenta giorni dalla nomina, il comitato di gestione comunica alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, la sede sociale ed il nome del legale rappresentante del comitato ed invia copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Art. 12.

Efficienza delle strade

1. La Regione Lazio, nell'ambito della propria azione di sviluppo e promozione del sistema regionale delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, effettua la valutazione periodica dell'efficienza complessiva delle strade, verificando l'operato dei comitati di gestione sulla base dei seguenti parametri:

- a) capacità di aggregazione delle imprese vitivinicole, olivicole, e degli altri soggetti interessati ad aderire alla strada;
- b) capacità di coordinamento con le organizzazioni dei produttori, con gli enti locali e territoriali e con le altre categorie interessate;
- c) realizzazione di itinerari tematici tabellati con apposita segnaletica;
- d) rispetto scrupoloso degli standard minimi di qualità;
- e) individuazione di sistemi di qualità volontaria riferiti sia ai prodotti che ai servizi proposti;
- f) promozione di servizi di sviluppo, fornitura di assistenza tecnica e consulenza qualificata;
- g) livello di integrazione tra prodotti alimentari e servizi turistici con la costruzione di pacchetti, cataloghi ed eventi promozionali collettivi.

Art. 13.

Logo cornice regionale della strada

1. Allo scopo di offrire un'immagine coordinata ed unitaria delle strade del vino, dell'olio e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, la giunta regionale, con proprio atto, definisce il logo-cornice ai fini di una armonia grafica dei diversi loghi delle strade.

Art. 14.

Criteri per l'elaborazione del disciplinare della strada del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali

1. Il disciplinare predisposto dal comitato promotore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 21/2001 deve contenere gli elementi di seguito indicati:

- a) soggetti aderenti;
- b) standard minimi di qualità;
- c) indicazioni sull'uso coordinato tra il logo-cornice regionale della strada ed il logo delle singole strade;
- d) organizzazione delle attività della strada;
- e) comitato di gestione.

2. Il disciplinare può, altresì, prevedere, qualora non rientrino già tra gli standard minimi elencati dal presente regolamento, i seguenti standard di qualità:

- a) telefono pubblico o accessibile al pubblico;
- b) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori della strada;
- c) parcheggi riservati ed attrezzature di servizio per l'accoglienza dei portatori di handicap;
- d) personale che abbia frequentato con profitto corsi di formazione organizzati dal comitato di gestione;
- e) personale a conoscenza di lingue straniere;
- f) organizzazione di visite guidate;
- g) vendita di vino, olio e prodotti alimentari tipici;

h) locale frigo- vetrina o frigo-espositori per contenere i vini ed i prodotti deperibili secondo le specifiche temperature;

i) lavastoviglie industriale;

j) disponibilità di collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada;

k) disponibilità di spazi espositivi e di degustazione;

l) organizzazione di corsi od eventi di degustazione, in collaborazione con il comitato di gestione.

Art. 15.

Comitato di coordinamento

1. Al fine di promuovere un'immagine unitaria delle strade, è costituito presso l'assessorato all'agricoltura, un comitato di coordinamento, con funzioni propositive e consultive, di cui fanno parte il direttore della direzione regionale sviluppo agricolo e mondo rurale o un suo delegato e i presidenti dei comitati promotori e dei comitati di gestione o loro delegati e un rappresentante dell'ARSIAL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il comitato di coordinamento può proporre alla giunta regionale, per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, in particolare, l'indicazione di standard di qualità volontaria delle attività della strada, validi per tutta la rete regionale degli itinerari tematici.

Art. 16.

Accorpamento e diversificazione delle strade

1. La giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento di cui all'art. 15, può indicare ai comitati interessati criteri, modalità e termini per procedere all'accorpamento o alla diversificazione delle strade già riconosciute, qualora l'esigenza di promuovere un'immagine unitaria delle strade emerga successivamente al loro riconoscimento, ferma restando la necessità di garantire la rappresentatività richiesta dalla legge regionale n. 21/2001.

2. In caso di inosservanza dei termini assegnati ai comitati ai sensi del comma 1, la giunta regionale può revocare il riconoscimento delle strade interessate dall'accorpamento o diversificazione.

Art. 17.

Disciplina per la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali

1. Per la promozione dei vini e degli oli del Lazio sono costituite, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 21/2001, enoteche ed oleoteche regionali la cui gestione è affidata ai comitati di gestione delle strade, previa apposita convenzione, approvata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 18.

Centro per la valutazione della qualità dell'olio di oliva laziale presso il CNR di Montelibretti

1. Il centro di valutazione della qualità dell'olio di oliva, di cui all'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 21/2001, è costituito presso il CNR, nel comune di Montelibretti, ed è disciplinato da apposita convenzione, da approvarsi con deliberazione di giunta regionale.

Art. 19.

Concessione di incentivi ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4 della legge regionale n. 21/2001

1. Gli incentivi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 21/2001, sono concessi per:

a) l'acquisto e l'installazione di specifica segnaletica, nonché per le spese progettuali necessarie ai fini della razionalizzazione della stessa nell'ambito del territorio delimitato per la strada; sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica esistente e gli oneri connessi all'occupazione di suolo pubblico ai fini pubblicitari;

b) la creazione e l'adeguamento dei centri di informazione ed in particolare: la progettazione delle strutture e la pianificazione dell'attività degli stessi centri; la dotazione e formazione del personale; l'acquisto di materiale informatico (hardware, software, modem, allaccio a Internet); l'acquisto di materiale per arredamento in misura non superiore al 20% dell'investimento finale; la realizzazione di opere interne

per la ristrutturazione dell'edificio, l'impiantistica e l'adeguamento alle normative di sicurezza per le persone e i beni. Tali incentivi sono concessi ai sensi del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»).

2. Gli incentivi di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 21/2001 sono concessi, nel rispetto dei divieti e delle restrizioni stabilite nelle organizzazioni comuni di mercato, e ad esclusione della fabbricazione e della commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, per:

a) la costruzione, l'allestimento o il miglioramento di locali adibiti a luogo di accoglienza dei visitatori;

b) la costruzione o il miglioramento di piazzali o aree, interne o esterne all'azienda, per la sosta dei veicoli;

c) l'allestimento o il miglioramento del sistema di illuminazione degli ambienti esterni ed interni dell'azienda adibiti all'accoglienza dei visitatori;

d) l'allestimento o il miglioramento di spazi di degustazione o di esposizione dei vini e dei prodotti della strada;

e) la costruzione o il miglioramento di servizi igienici ad uso esclusivo o non esclusivo dei visitatori;

f) la progettazione della segnaletica aziendale e del materiale informativo aziendale, da realizzarsi secondo i criteri grafici e con il logo della strada.

g) l'acquisto dell'attrezzatura per mettere a disposizione, in modo visibile, il materiale informativo e la cartina del territorio della strada;

h) i corsi di lingue straniere organizzati in favore del personale preposto ai luoghi d'accoglienza dei visitatori;

i) l'allestimento di un collegamento informatico con i centri d'informazione ed il centro di promozione e prenotazione della strada.

3. Gli incentivi sono concessi solo per lavori o attività da intraprendere successivamente all'accoglimento delle domande e comunque non possono riguardare le spese di gestione ordinaria della strada.

4. Il beneficiario degli incentivi deve presentare apposita certificazione della quale la Regione effettua controlli a campione ai sensi della normativa vigente, da cui risulti il rispetto dei massimali di cui all'art. 7, commi 3 e 5, della legge regionale n. 21/2001.

5. L'importo massimo degli incentivi di cui all'art. 7, comma 3 e 5, della legge regionale n. 21/2001 si riferisce al singolo beneficiario e ad un periodo di tre anni, senza possibilità di cumulo di più incentivi nello stesso periodo per i medesimi interventi.

Art. 20.

Condizioni per la concessione degli incentivi

1. Per la concessione degli incentivi di cui all'art. 19, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) la promozione non può fare riferimento ai prodotti tradizionali disciplinati dall'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, né si possono pubblicizzare o promuovere i prodotti delle singole aziende;

b) il comitato di gestione seleziona i soggetti incaricati della prestazione dei servizi secondo le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE qualora i servizi prestati rientrino nel campo di applicazione della direttiva stessa. Nei casi in cui la direttiva 92/50/CEE non è applicabile, la selezione dei prestatori dei servizi deve avvenire secondo norme che garantiscono la trasparenza e l'accesso al mercato a tutti i potenziali fornitori;

c) le aziende, sempre che sussistano i normali sbocchi di mercato, devono essere di provata redditività e devono rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i titolari delle aziende stesse devono possedere competenze e conoscenze adeguate, nel rispetto dei criteri definiti nel piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione Lazio, approvato con deliberazione della giunta regionale del 18 luglio 2000, n. 1727 e successive modificazioni;

d) le aziende non agricole, aderenti alla strada, possono usufruire di benefici indiretti, provenienti dall'attività promozionale svolta dal comitato di gestione e da questo imputati ai sensi del-

l'art. 11, comma 6, lettera f), nei limiti degli aiuti «*de minimis*», ai sensi del regolamento (CE) 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 20 dicembre 2002

STORACE

03R0167

REGOLAMENTO REGIONALE 31 dicembre 2002, n. 5.

Procedure e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dalla D.G.R. n. 2441 di integrazione della D.G.R. n. 2439 di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 11, comma 16, che prevede contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 2 del 20 gennaio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto dei finanziamenti

1. I contributi previsti dalla D.G.R. n. 2441 in data 5 dicembre 2000 di integrazione alla D.G.R. n. 2439 in pari data, di estensione delle previsioni di utilizzo del fondo per gli incentivi alle imprese (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2000 art. 1, commi 1 e 2) agli interventi connessi all'attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 11, comma 16, prevedente incentivi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale, sono volti a coprire le spese sostenute e da sostenere dai centri agro-alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale del Lazio (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per C.A.R. S.c.p.a. il centro agro alimentare di Roma, costituito ai sensi della legge n. 4/1986, con atto redatto in data 6 aprile 1990 e CARGEST S.r.l. costituito in data 6 giugno 2002 con atto repertorio n. 41671 a seguito di delibera di consiglio di amministrazione del C.A.R. S.c.p.a. del 5 giugno 2002, limitatamente alle opere eseguite dalla data di approvazione della convenzione con la Regione Lazio;

b) per M.O.F. la soc. MOF S.p.a. (Società consortile per la gestione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi), costituita con D.G.R. n. 8050 del 27 ottobre 1993, la quale in data 1º giugno 1995 è subentrata al commissario regionale nella gestione del mercato, disciplinato da apposito regolamento approvato con decreto regionale n. 7464 dell'11 giugno 1991, modificato con D.G.R. n. 2847 dell'11 aprile 1995, che estende la sua sfera di applicazione agli operatori esterni al mercato.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti previsti dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 11, comma 16 e stanziati con legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, art. 77, legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002, i centri agro-alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale indicati al precedente art. 1.

Art. 3.

Presentazione delle domande: termini e modalità

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio, le società indicate all'art. 1, producono domanda di contributo in conformità agli indirizzi ed alle condizioni di ammissibilità fissati nel presente regolamento.

2. I soggetti di cui all'art. 1, presentano la domanda alla Regione Lazio - direzione regionale allo sviluppo economico, area «A» territorio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 Roma.

Art. 4.

Contenuto della domanda e relativa documentazione

1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, è corredata dalla seguente documentazione:

a) dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'art. 77, della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti e di quelli già realizzati, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere ancora da effettuare;

b) copia del progetto esecutivo e del relativo piano finanziario, approvato con delibera di uno degli organi della società, competente a deliberare.

2. La documentazione deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse, a partire dal 1° gennaio 1999.

2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:

a) consulenze specialistiche e/o analisi di mercato nel limite del 2% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;

b) progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere, nel limite massimo del 10% del contributo erogato ai sensi del presente regolamento;

c) lavori attinenti le opere infrastrutturali, strutturali e di ammodernamento di opere pre-esistenti;

d) impianti;

e) macchinari, attrezzature ed arredi;

f) acquisto di software.

3. Le spese di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, purché i soggetti beneficiari dimostrino di aver provveduto al pagamento del 10% del valore della locazione.

4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:

a) l'acquisto di beni immobili diversi da quelli previsti dal progetto, nonché di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;

b) l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;

c) gli oneri del personale;

d) non sono ammissibili spese per servizi e beni già finanziati con normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. La Regione si avvale dei propri uffici per lo svolgimento dell'attività istruttoria, sulla base di quanto statuito con legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, articoli 77 e 80 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) pubblicata nel supplemento ordinario n. 8 al *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio n. 11 del 20 aprile 2002.

2. In particolare, gli uffici:

a) valutano, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;

b) chiedono il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;

c) non oltre trenta giorni dal ricevimento delle domande, comunicano agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissano un termine per l'invio di quanto richiesto compreso tra quindici giorni e non oltre trenta giorni. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;

d) terminata l'istruttoria emettono, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dal presente regolamento, la determinazione dirigenziale di impegno delle somme risultate ammissibili e di erogazione dei contributi in favore dei rispettivi soggetti beneficiari.

Art. 7.

Entità dei finanziamenti

1. Nella disponibilità finanziaria del fondo unico per le attività produttive, attribuita per gli anni 2000 e 2001 al finanziamento della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la somma di € 3.098.741,39 è destinata alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro-alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale (CAR S.p.a. e CAR GEST e MOF S.p.a.) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

Art. 8.

Erogazione dei finanziamenti

1. Il finanziamento in conto capitale è erogato dalla Regione Lazio, direzione regionale per lo sviluppo economico, in un'unica soluzione, previa presentazione della rendicontazione finale, nel caso di interventi, come da progetto, già realizzati.

2. Nel caso di interventi in fase di esecuzione, il finanziamento sarà erogato per stati di avanzamento, secondo le modalità statuite con leggi regionali n. 88/1980 e n. 25/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Controlli

1. La direzione regionale allo sviluppo economico effettua idonei controlli, volti ad accertare la corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte dei centri beneficiari ed eventualmente, sullo stato di attuazione delle iniziative.

2. La direzione regionale allo sviluppo economico, designa il collaudatore in corso d'opera per la nomina da parte della stazione appaltante.

3. Per il fine di cui al comma 1, i centri agro-alimentari all'ingrosso CAR e MOF, si obbligano a mettere a disposizione della direzione regionale la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 10.

Revoca e decadenza dei finanziamenti

1. Al verificarsi di uno o più dei seguenti casi, è prevista la revoca dei finanziamenti:

a) i controlli di cui all'art. 9 abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dai soggetti beneficiari;

b) realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1, il direttore regionale allo sviluppo economico revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, applica le sanzioni previste all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 31 dicembre 2002

STORACE

03R0173

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 15.

Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2003*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente legge si applica ai territori delle comunità montane delimitati dalla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, la presente legge detta norme di diretta applicazione ovvero integra o modifica pregresse leggi regionali di disciplina di specifici settori di materie, indicando misure e priorità di intervento a favore delle zone montane.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. La Regione, ai sensi degli articoli 2, 3, 5 e 44 della Costituzione e del nuovo titolo V della parte II della Costituzione, promuove ed attua una politica strutturale per la montagna, secondo indirizzi coerenti con le norme comunitarie ed i principi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modificazioni. La politica regionale per la montagna si fonda sui principi costituzionali di promozione delle autonomie locali, di eguaglianza, di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di solidarietà, di accessibilità ai servizi, di perequazione fiscale e di promozione dello sviluppo economico locale.

2. La politica strutturale per la montagna si attua attraverso atti normativi, programmi, intese e forme di concertazione, interventi ed azioni di integrazione intersettoriale che convergono nel perseguimento degli obiettivi di:

a) valorizzazione ed utilizzazione, integrale e compatibile, delle risorse umane, produttive, storico-culturali e naturali proprie della montagna;

b) rafforzamento e qualificazione delle condizioni ottimali per l'insediamento umano;

c) tutela e valorizzazione dell'ambiente e difesa del suolo;

d) sviluppo produttivo, occupazionale e di promozione sociale imperniati sulla crescita civile, educativa e culturale;

e) accessibilità, qualificazione e consolidamento dei servizi sociali e del sistema scolastico, educativo e formativo, nonché dei servizi pubblici anche ad elevato valore tecnologico;

f) creazione e diffusione di servizi reali, informativi ed informativi alle imprese;

g) diversificazione, integrazione ed incremento delle fonti di reddito mediante incentivazione coordinata delle attività agricole, turistiche, artigianali e commerciali, di protezione e conservazione dello spazio naturale e sviluppo di colture e allevamenti alternativi;

h) costruzione di un efficiente e coeso sistema legale di auto-governo e di partecipazione alla politica di sviluppo regionale delle comunità di montagna, in coerenza con le disposizioni generali della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 e con la legge regionale di ordinamento delle comunità montane.

TITOLO II

COMPETENZE REGIONALI
E RUOLO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 3.

Competenze regionali

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, predispone l'atto di indirizzo programmatico, denominato: «Programma di sviluppo delle aree montane», che definisce i criteri direttivi di attuazione della legislazione per la montagna, determinandone gli obiettivi specifici, i termini, le procedure e le modalità degli interventi, nonché i casi e le garanzie per gli atti sostitutivi. Le misure di sostegno sono subordinate alla verifica di ammissibilità ai sensi dell'art. 87 e notificate alla commissione europea in conformità alle disposizioni previste al paragrafo 3 dell'art. 88 del trattato.

2. L'atto di indirizzo è proposto dalla giunta regionale, previo confronto in sede di conferenza regionale delle autonomie locali, di cui all'art. 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 ed è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni; i pareri delle commissioni consiliari sono espressi entro quarantacinque giorni, diversamente si intendono acquisiti.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di sviluppo delle aree montane, la giunta regionale emana i regolamenti di attuazione. La giunta regionale entro il 20 febbraio di ogni anno relazione al consiglio regionale sull'attuazione del programma di sviluppo delle aree montane. Il programma è soggetto a revisione ogni tre anni, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi ed il superamento delle eventuali criticità rilevate.

4. Le politiche specifiche per il territorio montano sono finanziate dal fondo regionale per la montagna, di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Ruolo dei comuni e delle comunità montane

1. I comuni montani e le comunità montane partecipano alle scelte della politica e della programmazione regionale per la montagna e ne sono i principali soggetti attuatori.

2. La Regione Molise garantisce negli istituti, nelle procedure di concertazione e di consultazione modalità puntuali di concorso dei comuni montani e delle comunità montane.

3. Ai comuni montani spettano le funzioni fondamentali, di cui alla lettera p), comma 2, art. 117 della Costituzione, e le funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, salvo quelle

che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle province o alla Regione. In base ai principi di adeguatezza e differenziazione, le funzioni dei comuni montani, qualora i comuni stessi non dispongano diversamente, sono esercitate in forma associata dalle comunità montane.

4. Per la ripartizione e la decorrenza dei compiti e delle funzioni, per le modalità del conferimento, per l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, per la regolazione dei rapporti tra le comunità montane, i comuni montani, le province e la Regione, salvo le forme più ampie di poteri e di risorse previste dalla presente legge o da altre norme, si applica la legge regionale 29 settembre 1999, n. 34 e successive modifiche.

5. I piani di sviluppo socio-economico ed i relativi programmi operativi annuali delle comunità montane indicano le azioni specifiche territoriali di attuazione della politica regionale per la montagna così come contenuto nel programma di sviluppo delle aree montane.

Art. 5.

Funzioni e compiti amministrativi delle comunità montane in materia di agricoltura

1. Alle comunità montane, oltre quanto disposto dalla legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999, sono conferiti le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) gestione degli impianti irrigui, compresa la emissione dei ruoli per il pagamento delle utenze dell'acqua;

b) riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo principale e attestazione all'ufficio del registro per il mantenimento dei benefici fiscali a favore degli stessi imprenditori agricoli a titolo principale;

c) rilevazioni statistiche in materia di attività agricole.

2. Le comunità montane sono i soggetti attuatori degli interventi di sostegno nel settore agricolo e zootecnico per le misure specificatamente previste dal programma di sviluppo delle aree montane, di cui al comma 1 dell'art. 3.

TITOLO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 6.

Consulta permanente per la montagna

1. È istituita, all'interno della conferenza regionale delle autonomie locali, di cui all'art. 9 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, la consulta permanente per la montagna.

2. La consulta permanente per la montagna esprime il proprio parere sulla proposta del programma di sviluppo delle aree montane così come previsto al comma 2 dell'art. 3 della presente legge. La giunta regionale nella predisposizione della relazione annuale sull'attuazione del programma, di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente legge, inserisce le osservazioni predisposte dalla consulta.

3. Il regolamento stabilisce la composizione della consulta che deve comunque assicurare la partecipazione di:

a) un rappresentante dell'U.N.C.E.M. regionale;

b) un rappresentante dell'A.N.C.I. regionale;

c) un rappresentante dell'U.P.I. regionale;

d) un rappresentante del CAI;

e) tre sindaci di comuni montani dal consiglio regionale con voto limitato a due;

f) tre presidenti delle comunità montane nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due.

4. Il regolamento prevede garanzie per l'attivazione di momenti di concertazione, proposta e consultazione dei componenti della consulta e di altri sindaci e presidenti di comunità montane nonché delle organizzazioni professionali e delle forze sociali, anche su loro iniziativa.

Art. 7.

Fondo regionale per la montagna

1. È istituito il «Fondo regionale per la montagna», di seguito denominato: «Fondo», per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il fondo è costituito da:

a) la quota di competenza regionale assegnata, annualmente, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche;

b) le assegnazioni provenienti da altre leggi nazionali a destinazione vincolata;

c) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con legge di bilancio per una quota comunque non inferiore a quella prevista alla lettera a);

d) i finanziamenti destinati allo sviluppo dei territori di montagna, derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea;

e) i fondi derivanti da trasferimenti per funzioni attribuite, conferite o delegate;

f) il 70% dei finanziamenti derivanti da trasferimenti annuali dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), da destinare esclusivamente ad interventi nel comparto ippico;

g) eventuali contributi regionali alle spese di gestione.

3. Il Fondo è ripartito dalla giunta regionale, tra le comunità montane, utilizzando i criteri delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12.

4. Le leggi regionali che prevedono misure di sostegno devono assicurare priorità agli interventi nelle aree montane per una quota con inferiore al 50 per cento delle risorse previste.

Art. 8.

Sistema informativo regionale per la montagna art. 24 della legge n. 97/1997

1. Nell'ambito del sistema informativo della Regione Molise, di cui alla regionale n. 3/1999 e dell'art. 13 della legge regionale n. 34/1999, la Regione stessa promuove, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un accordo di programma con l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e con il Ministero per le politiche agricole volto a realizzare forme di collaborazione e di collegamento, mediante una rete unitaria integrata regionale con il SIM (sistema informativo della montagna).

2. Gli sportelli del SIM, attivati presso gli enti locali, nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potranno essere utilizzati per il rilascio di documenti e per ogni informazione ai singoli utenti.

TITOLO IV

TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE MONTANO

Art. 8.

Tutela ambientale

1. La Regione o le comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contemplare nei piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, interventi speciali per la salvaguardia dello spazio naturale e dell'ambiente.

2. La giunta regionale con proprio atto definisce i regimi di aiuto e le modalità applicative di quanto previsto all'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 in esecuzione di quanto previsto al comma 1, coerentemente con quanto contenuto nel programma di sviluppo delle aree montane.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti rispettando le seguenti priorità:

a) la sistemazione idrogeologica e forestale mediante la gestione di terreni demaniali, di uso civico o in gestione ad un ente pubblico, che rivestano interesse regionale;

b) il rimboscimento dei terreni;

c) la sistemazione dei pascoli e la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;

d) lo sviluppo della biodiversità.

4. La Regione Molise riconosce le organizzazioni montane che gestiscono beni agro-silvo-pastorali in forma della proprietà collettiva, comunque denominate e costituite, quali soggetti che concorrono allo sviluppo economico ed alla tutela sociale della montagna, ferme restando le disposizioni previste dalla legge n. 1766/1927, dal regio decreto n. 332/1928 e dalla legge n. 278/1957 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Alle organizzazioni di cui al precedente comma è attribuita, su loro richiesta, la personalità giuridica di diritto privato, previo accertamento dei presupposti riguardanti i nuclei familiari, le utenze aventi diritto ed i beni che riguardano la relativa gestione; esse sono regolate da uno statuto specifico e dalle consuetudini locali.

6. Il patrimonio comune delle organizzazioni è inalienabile, non divisibile e non usucapibile, con destinazione per usi esclusivamente agro-silvo-pastorali; le stesse organizzazioni possono modificare la destinazione dei beni per interventi che riguardino attività agricole ed impianti di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agro-silvo-pastorali, nonché per la realizzazione di impianti e di infrastrutture turistiche. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.

7. La giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari riguardanti l'individuazione, l'organizzazione e la gestione patrimoniale dei soggetti di cui al presente articolo, nonché le forme di coordinamento tra esse e gli enti locali.

Art. 10.

Risorse idriche della montagna

1. Nella determinazione della tariffa d'ambito per i servizi idrici integrati, di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994, l'Autorità d'ambito prevede una quota della tariffa non inferiore al 10%, per la difesa e la tutela del territorio montano.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono destinate per interventi finalizzati alla tutela ed alla sistemazione dell'assetto idrogeologico connesso con la salvaguardia delle risorse idriche e devono essere coerenti con le misure previste dal programma di sviluppo delle aree montane.

3. L'Autorità d'ambito, in sede di determinazione della tariffa d'ambito per i servizi idrici integrati, prevede specifiche condizioni di riduzione degli oneri a carico delle utenze nelle zone montane, avuto riguardo delle fasce altimetriche previste dalla legislazione regionale.

Art. 11.

Risorse energetiche, allacciamenti e tariffe

1. Le comunità montane ed i comuni montani concedono a favore delle prime case dei residenti contributi per il solo onere extra urbano dovuto per allacciamenti telefonici e per potenziamento di linee elettriche al fine di consentire collegamenti con piccoli agglomerati, nonché per reti di distribuzione del gas-metano e del G.P.L. e per piccoli interventi di captazione e di adduzione delle acque.

2. Ai comuni montani ricadenti:

a) nella zona climatica F, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e successive modificazioni, è riconosciuto l'esonero totale dalle imposte regionali sui combustibili da riscaldamento (gasolio, gas-metano e G.P.L.);

b) nelle zone climatiche E ed F, così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 e successive modificazioni, è riconosciuta, con apposito regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ulteriore riduzione delle accise per consumi dei combustibili da riscaldamento e per quelli destinati alle attività produttive.

3. La concessione regionale per piccoli generatori aventi potenza non superiore ai 30 kw, per lo sfruttamento di piccoli salti d'acqua, è rilasciata prioritariamente ai residenti nei comuni montani, nonché ad imprese che svolgono la loro attività negli stessi ambiti.

Art. 12.

Interventi sulle infrastrutture pubbliche e collettive

1. Il Programma di sviluppo delle aree montane, di cui al comma 1 dell'art. 3, promuove lo sviluppo infrastrutturale del territorio mon-

tano e la promozione delle risorse idriche ed ambientali quale obiettivo delle azioni da attivare attraverso le comunità montane, anche per garantire condizioni di sviluppo alle popolazioni ivi residenti.

2. Tali finalità sono perseguite attraverso:

a) azioni territoriali concernenti piccoli invasi ad uso irriguo, infrastrutture stradali ed acquedotti rurali. I contributi possono essere erogati anche a soggetti interessati e comunque associati per opere di particolare interesse collettivo o di particolare necessità di pubblico transito delle popolazioni rurali;

b) azioni concernenti la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione di opere pubbliche concernenti la difesa del suolo, le sistemazioni idrauliche, le opere di captazione, di adduzione e di distribuzione delle acque, a favore degli enti responsabili della gestione, che rispondano esclusivamente a fini di pubblica utilità;

c) il riconoscimento, il sostegno alla costituzione e l'avviamento dei consorzi di miglioramento fondiario, costituiti tra agricoltori allo scopo di realizzare opere infrastrutturali e di servizi collettivi in agricoltura, quali gli interventi di cui alla lettera a) Per la realizzazione di tali infrastrutture, se affidata a soggetti privati. I contributi in conto capitale non possono eccedere il 90% della spesa ammessa e l'affidamento dei lavori deve rispettare i principi di trasparenza e non discriminazione;

d) azioni concernenti la realizzazione di investimenti collettivi per la sistemazione e il miglioramento dei pascoli;

e) azioni concernenti la realizzazione di programmi di produzione di energia elettrica relativamente a infrastrutture di proprietà pubblica e privata, anche da fonti energetiche rinnovabili;

f) azioni concernenti interventi di recupero ambientale delle cave e dei siti di estrazione non più utilizzati;

g) azioni concernenti la realizzazione, il miglioramento e la manutenzione degli impianti sportivi e ricreativi, a favore degli enti proprietari, che rispondano esclusivamente a fini di pubblica utilità.

TITOLO V

MISURE DI SOSTEGNO E SVILUPPO PER L'ECONOMIA LOCALE

Art. 13.

Aiuti per l'agricoltura nei territori montani

1. Il Programma di sviluppo delle aree montane, di cui al comma 1 dell'art. 3, in linea con quanto stabilito nel P.O.R. Molise 2000/2006 ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo GUGE C28 del 1° febbraio 2000, promuove lo sviluppo e l'efficienza delle aziende agricole ubicate nei territori di montagna e persegue i seguenti obiettivi attraverso le comunità montane:

a) interventi di miglioramento fondiario;

b) aiuti per ricomposizione e ampliamenti fondiari;

c) opere di adduzione, accumulo e distribuzione ad uso irriguo;

d) adeguamento e costruzione di ricoveri per bestiame, modernizzazione del parco macchine trattatrici, delle attrezzature per il lavoro nei campi, per lo stoccaggio, lavorazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli aziendali e per le attività di stalla;

e) acquisto di apparecchiature e di programmi informatici per la gestione aziendale;

f) acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza;

g) primo acquisto animali;

h) promozione dei prodotti tradizionali delle aree montane.

2. La Regione Molise riconosce e sostiene la costituzione e l'ampliamento delle associazioni dei produttori e dei consorzi di tutela che operano nel territorio montano che hanno come finalità la qualificazione delle produzioni montane.

3. La Regione Molise, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, stipulerà con ISMEA (ex cassa per la formazione della proprietà contadina,) una convenzione allo scopo di cofinanziare progetti per l'acquisto terreni, con priorità alle imprese ubicate in territorio montano condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

4. La Regione Molise interviene a sostegno degli interventi di trasferimento di fabbricati e/o attività aziendali agricole, in seguito ad ordinanze emesse per motivi di interesse pubblico. L'ordinanza di trasferimento diventa eseguibile contestualmente alla emanazione del provvedimento di aiuto.

Art. 14.

Sviluppo di attività legate alla fruizione ed alla salvaguardia dell'ambiente montano

1. La Regione Molise, allo scopo di favorire la diversificazione dei redditi delle aziende agricole situate in territorio montano e di sostenere le attività finalizzate alla salvaguardia del paesaggio e del territorio rurale, promuove la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici, la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale, riconosce ed incentiva le attività di diversificazione dell'attività agricola, le attività agrituristiche ed in particolare:

a) l'adeguamento e la sistemazione di immobili da destinare ad attività agrituristiche;

b) l'adeguamento e la realizzazione di impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli;

c) l'allestimento di impianti e di attrezzature per la preparazione, la conservazione e la vendita di prodotti che non rientrano nell'allegato 1 del trattato e di manufatti artigianali;

d) l'allestimento e l'acquisto di attrezzature per attività agrituristiche, agri-camping, supporti ricreativi, compreso il restauro di fabbricati agricoli e siti tradizionali dell'azienda agricola;

e) l'acquisto di piccole attrezzature e la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali per la coltivazione di orti e di piccoli apprezzamenti destinati all'autoconsumo;

f) la realizzazione di aree di sosta pic-nic e di piste e ricoveri per il maneggio di cavalli da escursione;

g) la realizzazione di centri di ippoterapia gestiti da soggetti con presenza di professionisti riconosciuti abilitati;

h) la realizzazione e la manutenzione di sentieri e di rifugi di montagna.

Art. 15.

Interventi nel settore forestale

1. Al fine di contribuire alla preservazione ed alla fruibilità dei boschi nelle zone montane e di valorizzarne la funzione ecologica, economica e sociale, il programma di sviluppo delle aree montane, di cui all'art. 3, comma 1, riconosce ed incentiva in particolare le attività:

a) di stoccaggio, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

b) di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti non legnosi, quali piccoli frutti, piante officinali e spontanee;

c) di costituzione, avviamento e stabilizzazione di forme associative tra operatori forestali finalizzate ad aiutare i loro membri a realizzare una gestione più sostenibile ed efficiente delle foreste;

d) di promozione di nuovi sbocchi per l'uso e la commercializzazione dei prodotti della silvicoltura;

e) impianti produttivi da legno e coltivazione di abeti anche a fini ornamentali.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo le imprese forestali, singole o associate, iscritte alla camera di commercio di Campobasso o di Isernia.

3. In aggiunta alle funzioni di forestazione protettiva, di cui all'art. 26 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, il Programma di sviluppo delle aree montane, di cui all'art. 3, comma 1, affida alle comunità montane specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione ai fini produttivi, turistici e ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attività:

a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;

b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulica forestale;

c) sostegno a piccole opere di manutenzione ambientale realizzate da imprenditori agricoli singoli od associati.

4. Il programma di sviluppo delle aree montane prevede misure di sostegno alla ricerca, in conformità con quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo C45 del 17 febbraio 1996 e la decisione C48 del 13 febbraio 1998, in relazione all'applicazione del settore agricolo e alla redazione dei piani di gestione forestale. Le comunità montane, in particolare, possono

concedere contributi a proprietari singoli o associati di beni agricolo-forestali per i costi aziendali di consulenza tecnico-scientifica, di ricerca e sperimentazione, con priorità per:

a) interventi eseguiti in applicazione di criteri di silvicoltura naturalistica sulla base delle indicazioni dei piani di riassetto forestale predisposti dalla Regione;

b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto, non eseguite per mancato realizzo del prezzo di macchiatico;

c) utilizzazioni che coinvolgono contemporaneamente più proprietari attivi per masse legnose non inferiori ai 500 metri cubi;

d) utilizzazioni effettuate con sistemi di esbosco a basso impatto ambientale, ivi comprese le teleferiche;

e) utilizzazioni previste da piani sommari di riassetto, redatti in forma associata;

f) utilizzazioni per l'avviamento all'alto fusto.

5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso l'adozione di uno specifico piano di settore, da approvarsi entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo delle risorse forestali e boschive in una prospettiva di filiera. Il piano di settore è parte integrante del programma di sviluppo delle aree montane, di cui all'art. 3, comma 1 e può prevedere anche accordi interprofessionali tra imprese forestali in forma singola o associata, operanti nel settore del legno per l'ottimale utilizzazione delle risorse forestali. Il piano è approvato dal consiglio regionale secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3.

Art. 16.

Interventi a favore del settore zootecnico

1. Al fine di valorizzare le risorse foraggere dei territori montani di cui all'art. 2, il programma, di sviluppo delle aree montane, di cui all'art. 3, comma 1, attraverso le comunità Montane, sostiene gli interventi finalizzati a:

a) realizzazione di programmi di miglioramento dei prati artificiali, dei prati naturali, dei prati-pascoli e dei pascoli naturali, allo scopo di migliorare la produzione e le caratteristiche nutrizionali del foraggio, mediante l'adozione di pratiche agronomiche compatibili, a basso impatto ambientale e con l'eventuale utilizzo, appropriato, dei reflui zootecnici o di altra natura;

b) acquisto di macchine ed attrezzature per la coltivazione, lo sfalco, la raccolta, il trasporto e la distribuzione del foraggio, commisurate alle effettive esigenze aziendali;

c) acquisto ed installazione di impianti per l'insilamento, l'essiccazione, la disidratazione o altri sistemi di condizionamento e stoccaggio del foraggio e dei cereali per uso zootecnico.

2. Al fine di agevolare e consolidare la pratica dell'appoggio per l'utilizzo diretto della flora pabulare naturale da parte del bestiame pascolante, favorendo, nel contempo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio montano, così come previsto all'art. 15 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, il programma di sviluppo delle aree montane, attraverso le comunità montane, sostiene gli interventi per la manutenzione e la conservazione ambientale delle superfici pascolive, compresi piccoli interventi infrastrutturali per la gestione collettiva dei pascoli, a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

3. Gli aiuti ambientali a sostegno degli allevatori che praticano la transumanza possono comprendere il pagamento per la «sfida pascolo», in tal caso la Regione provvede annualmente attraverso le comunità montane al pagamento ai comuni degli oneri dovuti dagli allevatori negli importi massimi fissati al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Il programma di sviluppo delle aree montane prevede misure di sostegno ai progetti mirati alla valorizzazione delle produzioni zootecniche di qualità e dei prodotti derivati, realizzati in forma associata attraverso un progetto integrato in filiera. Le misure di sostegno ai progetti integrati di filiera prevedono investimenti per:

a) l'insediamento di nuovi allevamenti ed il miglioramento di quelli esistenti;

b) la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di lavorazione e commercializzazione;

c) l'introduzione di sistemi di controllo della qualità e dell'ambiente;

d) la promozione delle produzioni di qualità.

5. Sono finanziabili programmi di prevenzione o di eradicazione in conformità ai principi applicati in materia di lotta contro le malattie degli animali di cui alla decisione n. 90/424/CE del consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L 224 del 18 agosto 1990, gli aiuti possono riguardare azioni di prevenzione e misure compensative, complementari agli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1998, n. 218 e 14 febbraio 1992, n. 185.

6. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del comparto della produzione lattiera nelle zone montane e per consentire alle aziende di montagna di conseguire moduli tecnico-economici sufficienti a garantire un reddito adeguato, la giunta regionale adotta azioni volte:

a) a favorire il mantenimento dei riferimenti produttivi assegnati alla aree montane nell'ambito delle stesse;

b) a disporre che i quantitativi confluiti, ai sensi della normativa vigente, nella disponibilità regionale siano assegnati, prioritariamente e per almeno il 75% della disponibilità, alle aziende ubicate nelle zone montane, dando precedenza ai giovani allevatori ed agli imprenditori agricoli, singoli e associati, che abbiano in corso di attuazione piani di investimento aziendali volti alla realizzazione ed al potenziamento delle attività zootecniche, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e del benessere degli animali.

Art. 17.

Altre attività produttive

1. La giunta regionale, al fine di agevolare la presenza delle piccole attività commerciali, a cadenza triennale individua, con apposito elenco, i comuni con meno di 2.000 abitanti ricadenti nelle aree di cui all'art. 1 nei quali operano le attività commerciali ed i pubblici esercizi ammissibili alle agevolazioni previste dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 97/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione Molise finanzia i comuni montani che prevedono apposite riduzioni delle imposte comunali per le attività commerciali legate alla fornitura dei beni di prima necessità, intese come servizio di pubblica utilità.

3. Il programma di sviluppo delle aree montane mediante le comunità montane, valorizza le potenzialità ricreative, sportive e culturali nell'ambito montano attraverso il finanziamento di piccoli progetti, fino ad un massimo di 100.000 Euro, a favore del turismo montano, sia estivo che invernale, al fine di ampliare l'offerta turistica complessiva e di favorire il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

4. Il programma di sviluppo delle aree montane sostiene lo sviluppo e la creazione di attività artigianali, di servizio alle PMI, che favoriscono la creazione di nuova occupazione.

5. La Regione Molise disciplina lo sfruttamento e l'utilizzazione delle risorse idriche di qualità presenti nelle zone montane, assegnando priorità nei diritti di sfruttamento a soggetti che assicurano il reinvestimento degli utili in progetti di sviluppo del territorio. La giunta regionale, valutate le indicazioni e le proposte delle comunità montane e dei comuni montani, dispone il censimento delle risorse idriche di qualità.

TITOLO VI

POLITICHE E SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE E DELL'ECONOMIA LOCALE

Art. 18.

Insediamiento nei territori montani

1. I comuni montani al fine di favorire il riequilibrio insediativo nelle zone di cui all'art. 1, comma 3, dispongono incentivi finanziari e premi di insediamento a titolo di concorso nelle spese per:

a) trasferimento congiunto di residenza e di attività economica;

b) acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione ed a propria residenza, impegnandosi a non modificarla per almeno cinque anni;

c) ampliamento delle attività delle PMI e delle relative strutture produttive dei residenti, mediante progetti di incremento delle diverse forme di lavoro autonomo;

d) integrazione del premio di primo insediamento, come titolare di azienda agricola, per i giovani che non hanno ancora compiuto i quarant'anni.

2. I comuni montani prevedono, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, premi di insediamento fino ad un massimo di 35.000 Euro e comunque non superiore ai costi ritenuti ammissibili.

3. I comuni montani prevedono, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, l'erogazione di aiuti «*de minimis*» nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 19.

Sostegno alle famiglie ed agli anziani

1. La Regione Molise, riconoscendo il ruolo fondamentale assolto dalla famiglia nella tutela socio-culturale e nella salvaguardia del territorio montano, favorisce e sostiene nei suoi programmi di intervento nel campo dei servizi sociali la presenza e l'ampliamento dei nuclei familiari nelle zone montane mediante specifici contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti.

2. La Regione assegna attraverso i comuni la somma di 1.500,00 Euro per ogni bambino nato, adottato e residente nei territori montani.

3. La Regione favorisce lo sviluppo e la qualificazione di servizi sociali attraverso progetti promossi dai comuni montani e riconosce contributi fino al 100% della spesa sostenuta e documentata per importi fino a 50.000,00 euro per singolo progetto.

Art. 20.

Servizi socio-sanitari

1. Ai sensi della vigente legislazione nazionale sulla montagna, nelle leggi e nei piani sanitari regionali sono previsti parametri differenziati per le aziende sanitarie locali operanti prevalentemente sul territorio classificato montano, sia per quanto riguarda l'estensione territoriale delle stesse aziende, sia per quanto riguarda la programmazione delle strutture ospedaliere e dei servizi territoriali, sia per quanto riguarda la determinazione della quota capitaria che valorizzi i trasferimenti finanziari dal fondo sanitario regionale a fronte dell'obiettivo di razionalizzare e di rendere più efficace l'erogazione dei servizi sanitari, di rendere più efficiente ed integrato il sistema e di portare l'assistenza vicino agli utenti.

2. Nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria è prevista l'adozione di criteri derogatori rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto sia per acuti che per la riabilitazione e, allo stesso scopo, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto alla spesa pro-capite, con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, di dispersione territoriale e di bassa intensità demografica.

3. Allo scopo di rimuovere situazioni di svantaggio, sono previste risorse aggiuntive al fine di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari in condizioni di equità e di pari opportunità, favorendo così l'effettivo esercizio dei diritti alla persona (poliambulatori, servizi per l'emergenza-urgenza), assistenza domiciliare integrata, residenze assistenziali geriatriche).

4. La Regione predispone un programma di sostegno a favore dei servizi alle persone anziane sole, residenti nei comuni montani, anche attraverso incentivi alle famiglie che se ne assumono l'onere della cura. Il programma è proposto dalla giunta regionale entro centotanta giorni dall'approvazione della presente legge e approvato dal consiglio regionale.

Art. 21.

Decentramento di attività e servizi

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale direttive di indirizzo, volte a sollecitare ed a vincolare la Regione stessa e gli enti e le aziende da essa dipendenti, nonché ad orientare le altre pubbliche amministrazioni, in sede di localizzazione e di programmazione al decentramento nei comuni montani di attività e servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, università, musei, strutture culturali, ricreative e sportive, ospedali specializzati, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo, disponendo gli stanziamenti necessari.

2. La giunta regionale negozia con le «Poste italiane - S.p.A.», condizioni di localizzazione di servizi e dei prodotti postali che assicurino l'effettiva accessibilità agli stessi da parte degli utenti residenti nei comuni montani.

Art. 22.

Servizi scolastici

1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola materna e dell'obbligo, nonché di opportunità formative medio-superiori e professionali, la Regione, in attuazione dell'art. 20 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove specifici accordi di programma tra la competente amministrazione statale e gli enti locali interessati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 perseguono un'efficace ed efficiente offerta di sedi, di trasporti e di altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico.

3. Le comunità montane promuovono il coordinamento tra i comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alle specifiche realtà territoriali e sociali dell'area al fine di garantire la presenza degli attuali plessi scolastici nei comuni montani.

4. Nel comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti possono essere costituiti istituti polivalenti, comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione. I comuni interessati provvedono agli adempimenti di competenza in ordine alle disponibilità delle strutture ed all'esercizio delle funzioni connesse al diritto allo studio.

5. Agli istituti di scuola materna, elementare e secondaria, di 1° grado, ubicati nei comuni montani e situati al di sopra dei 900 metri s.l.m., non si applicano le disposizioni relative al numero minimo di alunni per la formazione delle classi.

6. Nei comuni montani la Regione finanzia, in via priorità, opere di edilizia scolastica minore per edifici adibiti a sedi di plessi comprensivi di più livelli scolastici.

7. La Regione attribuisce alle comunità montane ed ai comuni montani risorse per l'acquisto di mezzi pubblici per il trasporto scolastico. Le risorse sono destinate prioritariamente ai comuni sedi di plessi scolastici interessati da processi di razionalizzazione, con conseguente perdita dell'autonomia scolastica.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti regionali per il diritto allo studio sono incrementati del 20% per i comuni montani.

9. I comuni e le comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici ed i ventisei anni, residenti nei comuni montani, che frequentano corsi di scuola secondaria superiore o corsi universitari in località diverse da quelle di residenza.

10. I comuni e le comunità montane possono concedere contributi, per l'abbattimento dei costi derivanti dall'utilizzo del trasporto pubblico, alle famiglie dei giovani che frequentano corsi di scuola secondaria di primo o di secondo grado ovvero corsi universitari in località diverse da quelle di residenza.

Art. 23.

Mestieri tradizionali della montagna

1. La Regione Molise, nell'ottica di salvaguardia e di conservazione delle attività tipiche e tradizionali della montagna, individua, in collaborazione con le comunità montane, le associazioni di categoria e le camere di commercio, i mestieri tradizionali da considerare come espressione della cultura sociale e professionale della montagna molisana ai fini dello sviluppo economico.

2. Le comunità montane ed i comuni montani programmano ed attuano interventi al fine di sostenere o riattivare i mestieri e le attività economiche proprie della montagna.

3. Il programma di sviluppo delle aree montane, di cui all'art. 3, comma 1, regola il sostegno di tali attività in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 68/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE per gli aiuti alla formazione.

Art. 24.

Formazione professionale montana

1. La Regione promuove lo sviluppo della formazione professionale dei giovani residenti nelle zone montane sostenendo l'istituzione di corsi, attraverso le comunità montane, nei seguenti settori:

agricoltura;

artigianato;

turismo;

ambiente.

2. La Regione altresì promuove lo sviluppo della formazione professionale superiore, in accordo con l'Università del Molise, sostenendo l'istituzione di corsi di specializzazione o diplomi universitari rivolti alla valorizzazione della montagna.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la giunta regionale verifica preliminarmente con le categorie imprenditoriali, le forze sociali e gli enti locali la domanda di professionalità esistente ed attesa.

Art. 25.

Cooperazione sociale nelle zone montane

1. Il fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 e successive modifiche, viene ripartito, attraverso le comunità montane, sulla base di parametri predeterminati di priorità, a favore di cooperative sociali costituite ed effettivamente operanti nelle zone montane, formate da soci in maggioranza residenti nelle stesse, tenuto conto delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica.

Titolo VII

INIZIATIVE E PROGETTI SPECIALI

Art. 26.

Giornata della montagna

1. La Regione Molise istituisce la «Giornata della montagna molisana» ai fini della conservazione del patrimonio culturale e della promozione delle attività della montagna. La Regione, sentita la consulta regionale per la montagna, organizza annualmente detta manifestazione attraverso una comunità montana, garantendo la turnazione tra i due ambiti provinciali.

2. Il Programma di sviluppo delle aree montane regola l'organizzazione e la dotazione finanziaria, stabilita annualmente.

Art. 27.

Catalogazione dei beni storico-culturali e degli itinerari montani

1. La Regione Molise, in collaborazione con le province, le comunità montane, i comuni, il CAI, le soprintendenze e l'università del Molise, istituisce e realizza il catalogo dei beni storico-culturali della montagna molisana e della rete sentieristica. Il catalogo dovrà inoltre contenere i riferimenti agli itinerari enogastronomici relativi ai prodotti a denominazione protetta e della produzioni tradizionali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il regolamento per il catalogo, indicando i livelli di protezione e di valorizzazione dei beni storico-culturali montani, oltre alle modalità per l'aggiornamento dei dati e la tipologia di segnaletica da apporre lungo i sentieri e gli itinerari enogastronomici.

Art. 28.

Fondo di rotazione

1. La giunta regionale con proprio atto definisce le modalità per la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione a favore della conduzione di attività agricole e zootecniche delle zone montane; tale fondo dovrà prevedere la conduzione di prestiti da uno a cinque anni a tasso di mercato, in base al tasso di riferimento per i singoli Stati pubblicato dalla commissione europea annualmente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse provenienti dallo Stato, ai sensi della legge n. 97/1994 e successive modifiche e con risorse regionali che troveranno entrambe iscrizione nella specifica U.P.B. n. 280, denominata: «Forestazione e attività silvo-pastorale» del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e successivi.

Art. 30.

Abrogazioni e disposizioni applicative

1. La presente legge abroga le leggi regionali n. 29 del 2 settembre 1999, e n. 12 del 3 marzo 2000.

2. Ciascuna delle leggi regionali di riordino dei settori e delle materie, di cui all'art. 19 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, indicherà misure e priorità specificamente finalizzate alla salvaguardia, allo sviluppo, alla tutela ed alla valorizzazione dei territori montani, in coerenza con la presente legge.

3. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dal programma di sviluppo delle aree montane, di cui all'art. 3, comma 1, sono sottoposti al parere preventivo della commissione europea, così come previsto dall'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE.

4. Nel caso di regimi di aiuto, già autorizzati alla Regione Molise in base alla regolamentazione comunitaria attualmente vigente, nell'ambito di regimi generali pluriennali, essi saranno applicati conformemente a quanto previsto dalla decisione della commissione entro il 20% di aumento dell'importo complessivo ammesso dalla decisione stessa.

5. La Regione si impegna a presentare alla commissione europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

6. La giunta regionale darà esecuzione agli aiuti previsti dal programma di sviluppo delle aree montane, riferiti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 994/1998, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, attraverso l'adozione di regolamenti di attuazione delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 68, n. 69 e n. 70/2001.

7. La Regione si impegna a trasmettere alla commissione europea, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria di aiuto.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. Le disposizioni applicative della presente legge concernenti aiuti alle imprese sono definite dal programma di sviluppo delle aree montane e conseguono efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise del parere favorevole emesso dalla commissione dell'Unione europea in esito a procedimenti di notifica in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 659/1999.

3. In attesa dell'adozione delle procedure di attuazione della legge regionale n. 34 del 29 settembre 1999, la Regione provvede all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge attraverso le proprie strutture o attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le comunità montane ed enti locali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 16 aprile 2003

IORIO

03R0438

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 16.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne ed alla legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2003, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7 del 30 luglio 1998, ad oggetto»: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne»».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 1998 n. 7, è sostituito dal seguente:

«1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresì, che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, così come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'assessorato regionale ai lavori pubblici».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2003 n. 5, è sostituito dal seguente:

«2. L'ammontare delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia non può avere un'estensione complessiva superiore al 25% della lunghezza di ciascun tratto di categoria A, B e C per corpo idrico, con il limite massimo di km 8 per le associazioni riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km 4 per le associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima tra due tratti di corpi idrici in concessione deve essere di almeno un chilometro. Nei tratti in concessione è vietato consentire lo svolgimento di gare di pesca da parte di altre associazioni od organizzazioni. Le concessioni su laghi e bacini naturali o artificiali non devono superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso di più autorizzazioni concesse deve essere garantita una distanza minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale complessiva, destinata alla libera pesca».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 maggio 2003

IORIO

03R0482

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 17.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 9 dell'11 aprile 1997, concernente: «Tutela, valorizzazione e gestione del demanio dei tratturi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 7 della legge regionale n. 9 dell'11 aprile 1997 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma:

«5. Il prezzo di vendita fissato dal precedente comma 3 è decurtato dell'ammontare dei canoni corrisposti con decorrenza dall'inizio del quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 9 dell'11 aprile 1997, è così sostituito:

«2. Per il raggiungimento dei fondi interclusi sono autorizzati, a titolo gratuito, il passaggio ed il transito, purché ciò non comporti alcuna modifica allo stato dei luoghi».

Art. 3.

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 maggio 2003

IORIO

03R0483

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 38 del 26 novembre 2002, ad oggetto: «Interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ed altre disposizioni di protezione civile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2002 n. 38, è sostituito con il seguente:

«2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento della redazione delle certificazioni di idoneità

sismico-statica degli edifici pubblici con priorità per tutti gli edifici pubblici e privati adibiti permanentemente e/o temporaneamente a scuole di ogni ordine e grado».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 maggio 2003

IORIO

03R0484

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 19.

Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della commissione

1. È istituita, presso il consiglio regionale del Molise, una commissione speciale, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, denominata: «Commissione per la cooperazione interregionale nell'area adriatica».

2. La commissione ha il compito di:

a) monitorare le attività di cooperazione in atto tra le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le istituzioni universitarie e scolastiche dei seguenti paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia - Erzegovina, Serbia - Montenegro, Albania e Grecia;

b) elaborare una proposta finalizzata alla creazione di un organismo rappresentativo degli enti di cui alla precedente lettera a) che, in raccordo con Adriamed e sue evoluzioni, individui e coordini strategie per il rafforzamento della cooperazione tra le due sponde dell'Adriatico. La cooperazione multisettoriale, rispettosa di uno sviluppo sostenibile, riguarda l'ambiente, i prodotti di qualità, l'istruzione, la formazione, la ricerca scientifica e la cultura.

3. La commissione dura in carica due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

1. La commissione è costituita da:

a) Presidente della Regione o da un consigliere da lui delegato con funzione di Presidente della commissione stessa;

b) sei consiglieri regionali di cui, pariteticamente tre indicati dai gruppi di maggioranza e tre indicati dai gruppi di opposizione.

2. La commissione elegge al suo interno il vice presidente ed il segretario.

Il presidente, il vice presidente ed il segretario costituiscono l'ufficio di presidenza.

3. La commissione ha facoltà di:

- a) avvalersi della consulenza di due esperti qualificati;
- b) promuovere incontri e scambi di informazione con soggetti istituzionali ed analoghi organismi di altre istituzioni regionali e locali dell'area adriatica;
- c) indire seminari e convegni;
- d) tenere incontri con i rappresentanti delle autonomie, delle categorie sociali ed economiche, con l'università e con qualunque forma di organizzazione dei cittadini;
- e) porre in essere ogni altra iniziativa o attività utile all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il consiglio regionale provvede a fornire alla commissione locali, strumentazioni e personale occorrenti per il suo funzionamento, nonché personale di segreteria per il presidente della commissione e dell'ufficio di presidenza, nel numero massimo di due unità, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15.

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo statuto regionale ed il regolamento interno del consiglio disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della commissione.

Art. 3.

Disposizioni procedurali

1. La commissione, su questioni di particolare rilievo, può relazionare al consiglio regionale per trarne orientamenti ed indirizzi.

2. La commissione trasmette al presidente del consiglio regionale le proposte di cui, all'art. 1, comma 2, corredate di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza.

3. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle proposte, ciascun consigliere può presentare al presidente del consiglio emendamenti, sui quali la commissione si pronuncia nei successivi sessanta giorni.

4. Terminato l'esame degli emendamenti da parte della commissione, le proposte sono iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per il corrente anno in € 120.000, si provvederà mediante la previsione di appositi stanziamenti con la legge di approvazione del bilancio per l'anno 2003.

2. In deroga alla vigente normativa in materia di contabilità, l'ufficio di presidenza della commissione ha autonomia di spesa, nel limite dello statuto, con impegno di rendicontazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. Anche per gli esercizi successivi l'onere annuale della spesa sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci annuali.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 maggio 2003

IORIO

03R0485

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2003, n. 20.

Interventi urgenti per la bonifica dell'amianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini ed il risanamento dell'ambiente, la Regione Molise concede contributi a favore dei soggetti pubblici e privati che intendano effettuare interventi di bonifica dall'amianto su beni o siti ricadenti nel territorio di competenza, nonché delle province per i beni di proprietà.

Art. 2.

Interventi

1. Ai soggetti pubblici e privati che abbiano presentato richieste ritenute ammissibili dalla commissione tecnica di cui al successivo articolo, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa documentata.

2. Costituiscono priorità di finanziamento gli interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto le cui condizioni siano tali da aver determinato o da determinare rilascio di fibre.

Art. 3.

Commissione tecnica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale istituisce la commissione tecnica preposta alla valutazione di congruità tecnico-economica delle richieste di finanziamento per gli interventi di bonifica previsti dalla presente legge. La commissione, che opera presso la direzione generale della Regione competente in materia di ambiente, è composta da:

direttore generale della Regione competente in materia di ambiente, che la presiede;

direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.) o suo delegato;

dirigente regionale responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione e tutela ambientale;

dirigente regionale designato dal direttore generale regionale dei lavori pubblici.

2. La commissione esprime le definitive valutazioni di congruità tecnico-economica delle richieste ad essa inoltrate e munite del parere dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.), predisponde la graduatoria degli interventi ammissibili e trasmette gli atti alla direzione generale della Regione competente in materia di ambiente per la relativa istruttoria.

Art. 4.

Procedure

1. I comuni trasmettono alla direzione regionale competente in materia di ambiente le richieste pervenute a seguito della emanazione dell'avviso pubblico regionale da parte della direzione medesima e corredate di:

a) relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato in cui deve essere specificata la destinazione d'uso dei beni o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione e la destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità e lo stato di conservazione dei materiali, nonché la tipologia dell'intervento di bonifica proposto;

b) documentazione che attesti la presenza di materiali contenenti amianto nei manufatti oggetto di interventi;

- c) planimetria dei luoghi;
 d) progetto esecutivo dello stato attuale e dell'intervento di bonifica proposto;
 e) computo metrico dettagliato dei costi di bonifica e quadro economico riepilogativo della spesa preventivata.

2. Le richieste di cui al comma 1, sono trasmesse entro dieci giorni dal ricevimento dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise che provvede entro novanta giorni a fornire alla commissione tecnica di cui all'art. 3 la relazione tecnica in ordine alla valutazione del rischio igienico-sanitario ed ambientale connesso alla presenza dell'amianto nei beni e nei siti indicati nella richiesta.

3. La giunta regionale approva la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento che è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 5.

Concessione di contributi

1. I contributi di cui all'art. 2 definiti nella graduatoria di cui all'art. 4 sono erogati con atto del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza secondo le seguenti modalità:

a) primo rateo pari al 30% del finanziamento alla ricezione della comunicazione di inizio lavori e alla presentazione della fidejussione assicurativa di copertura dei costi complessivi di bonifica a favore del servizio di sicurezza sociale;

b) successivi ratei fino alla concorrenza massima dell'80% a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori e della documentazione dimostrativa dei costi sostenuti, nonché della documentazione tecnico-contabile dimostrativa dell'avvenuto conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti provenienti dall'intervento di bonifica;

c) saldo del finanziamento a seguito della presentazione del verbale di sopralluogo dell'agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise che attesti l'avvenuta bonifica, della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati rilasciata dalla A.S.L. competente per territorio, nonché della certificazione di collaudo.

Art. 6.

Funzione della provincia

1. Le province, con il supporto tecnico delle strutture dell'A.R.P.A.M., individuano, entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, gli impianti autorizzati allo smaltimento dell'amianto.

Art. 7.

Promozione

1. I comuni, d'intesa con l'A.R.P.A.M., provvedono a censire una mappa delle situazioni a rischio per la realizzazione di un archivio dati che individui gli edifici con presenza di amianto libero od in matrice friabile.

2. La Regione avvalendosi dell'A.R.P.A.M., promuove nelle scuole campagne di educazione ambientale con lo scopo di informare sulle problematiche connesse alla presenza di fibre di amianto, al suo smantellamento ed al relativo smaltimento.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'esercizio finanziario 2003 in € 150.000 si provvede con la legge approvativa del bilancio per il medesimo anno.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 maggio 2003

IORIO

03R0486

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 6 febbraio 2003, n. 3.

Modifica del termine di cui all'art. 3 del decreto presidenziale 6 marzo 2000, n. 11, concernente la disciplina della riproduzione animale.

(Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia* n. 13 del 21 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, ed in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 11, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della riproduzione animale;

Visto il parere n. 535 espresso dal consiglio di giustizia amministrativa nell'adunanza del 29 ottobre 2002;

Vista la deliberazione dalla giunta regionale n. 10 del 21 gennaio 2003, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 6 marzo 2000 è aggiunto il seguente comma:

«comma 6 il termine di cui al comma 3, per i gestori delle stazioni di fecondazione equina, nonché per i proprietari degli stalloni equini o asinini ritardatari, può essere procrastinato improrogabilmente al 31 dicembre di ogni anno antecedente a quello di inizio attività previo il pagamento di una soprattassa di € 50.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 6 febbraio 2003

CUFFARO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: CASTILIONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, il 5 marzo 2003, registro n. 1, presidenza della Regione, foglio n. 18.

03R0571

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2003, n. 6.

Concessione di un contributo straordinario al comune di Nuoro per la realizzazione dell'EUROPEADE 2003.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 dell'8 luglio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzato, nell'anno 2003, un contributo di € 400.000 a favore del comune di Nuoro per la realizzazione della 40ª edizione della manifestazione folcloristica EUROPEADE 2003.

Art. 2.

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in € 400.000 per l'anno 2003.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003-2005 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

11 - Pubblica istruzione - UPB S11.069 - Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo 2003 - € 400.000.

In diminuzione:

03 - Programmazione - UPB S03.002 - FNOL - Spese obbligatorie 2003 - € 400.000, mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione;

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 luglio 2003

PILI

03R0568

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2003, n. 7.

Disposizioni diverse in materia di edilizia residenziale pubblica e integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 dell'8 luglio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di acquisto, costruzione o recupero di alloggi

1. I beneficiari di contributi destinati all'acquisto, alla costruzione o al recupero di alloggi adibiti a prima abitazione sono obbligati a stabilire la propria dimora abituale nell'alloggio per cinque anni a partire dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori di costruzione o recupero; per lo stesso periodo è vietata l'alienazione e la locazione dell'alloggio.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici ottenuti e la loro restituzione, maggiorati degli interessi legali. Con deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore dei lavori pubblici, è approvato, previo parere della commissione consiliare competente, apposito disciplinare contenente le cause e le condizioni che danno diritto alla deroga dagli obblighi di cui al comma 1.

Art. 2.

Accertamento delle condizioni di ammissibilità ai fini dell'assegnazione degli alloggi

1. Il comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«4. Qualora venga accertata da parte del comune la mancanza, anche sopravvenuta, nell'assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il comune stesso trasmette la documentazione alla commissione di cui all'art. 8, la quale provvede nei successivi trenta giorni all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima, dandone notizia all'interessato. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dell'aspirante assegnatario, eventualmente intervenuto fra la pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione, non influisce nella collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti prescritti.»

Art. 3.

Determinazione del canone di locazione degli alloggi assegnati ai profughi

1. Il comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22), è sostituito dal seguente:

«8. Per gli alloggi assegnati ai profughi ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, il canone di locazione è determinato dagli enti gestori in misura pari alle spese generali e di amministrazione ordinaria e straordinaria, oltre a una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione. Dal 1º luglio 2003, il suddetto canone è elevato del 50 per cento e, per gli anni successivi, è aggiornato in misura pari al 75 per cento della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.»

Art. 4.

Determinazione dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare

1. Per gli alloggi costruiti e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 1989

1. Nella legge regionale n. 13 del 1989 ovunque ricorrano le espressioni «contratto», «canone di locazione», «locazione», queste vanno sostituite rispettivamente con «atto di concessione amministrativa», «canone d'uso» e «concessione».

Art. 6.

Affidamento della gestione del servizio idrico integrato

1. Alla lettera *b*), comma 2, dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36), è aggiunto infine il seguente periodo: «L'Autorità d'ambito può procedere all'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, a enti pubblici e a società a totale o prevalente capitale pubblico costituite dagli attuali gestori del servizio. Tali società sono comunque escluse dalle gare per l'affidamento di altri servizi pubblici locali e tale esclusione si estende anche a società collegate o controllate.»

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 1999

1. All'art. 3, comma 6, della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29), la frase «entro un periodo massimo di quattro anni» è sostituita dalla seguente: «entro un periodo massimo di sei anni».

Art. 8.

Garanzia integrativa regionale

1. I mutui concessi ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) e successive modifiche ed integrazioni, usufruiscono della garanzia integrativa regionale per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

2. La garanzia si intende prestata con l'emissione del provvedimento di liquidazione del contributo regionale, resta valida per tutta la durata di ammortamento del mutuo e diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui è risultato infruttuoso almeno il terzo esperimento d'asta, purché l'incanto sia stato fissato per un prezzo inferiore al credito.

3. La spesa occorrente per far fronte agli oneri di cui al comma 2 è stimata, per il corrente esercizio finanziario, in euro 1,5 milioni e fa carico sullo stanziamento iscritto nel capitolo 08188 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici (UPB S08.046).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 luglio 2003

PILI

03R0569

LEGGE REGIONALE 3 luglio 2003, n. 8.

Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 dell'8 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dichiarazione

1. La Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera *f*), dello statuto speciale, interpretate dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979 e dall'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, nonché delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al comma 3 dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientifica.

Art. 2.

Commissione di inchiesta

1. È nominata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 124 e 125 del regolamento del consiglio, una commissione d'inchiesta con il compito di verificare e monitorare ogni eventuale presenza nell'isola di materiali radioattivi nonché lo stato di avanzamento degli studi propedeutici alle localizzazioni di depositi provvisori o di stoccaggio o di smaltimento di materiali radioattivi nel territorio regionale.

2. Successivamente il Presidente della Regione, su parere preventivo, obbligatorio e vincolante del consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta, con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, esprime la definitiva posizione della Regione sia sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio regionale.

3. Ove necessario il consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme di attuazione statutarie che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorio.

Art. 3.

Misure urgenti di vigilanza e controllo

1. La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze nell'isola di materiali nucleari e adotta le misure di prevenzione necessarie per impedire ogni contiguità con le popolazioni e le strutture civili insediate, nonché l'immissione di nuove ed ulteriori consistenze dei medesimi materiali.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 3 luglio 2003

PILI

03R0570

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003, n. 9.

Recepimento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 21 del 18 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione autonoma della Sardegna, al fine di promuovere. Le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, attua, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, le funzioni amministrative e le competenze conferite dallo Stato con decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, in materia di lavoro e servizi all'impiego.

2. In sede di prima applicazione delle province provvedono a istituire e organizzare i centri per l'impiego coincidenti con le attuali sezioni circoscrizionali per l'impiego.

3. È istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 180 del 2001, il ruolo provvisorio del personale per l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro e servizi all'impiego delegati alla Regione.

4. La dotazione organica del personale di cui al comma 3 è determinata in misura pari al settantacinque per cento del contingente di personale definito per le sedi della Regione Sardegna dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente la «Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma, al personale del ruolo provvisorio di cui al comma 3 si applica il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'amministrazione di provenienza.

6. Il consiglio regionale, entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, emana una legge organica di riordino generale delle politiche del lavoro in attuazione delle disposizioni contenute nei commi precedenti.

7. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma in materia di servizi all'impiego, l'agenzia regionale del lavoro di cui alla legge regionale 28 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro) conserva le funzioni e i compiti ad essa attribuiti, ivi compresi quelli di sperimentazione e di orientamento, che esercita anche in accordo con gli enti locali territoriali, le università e le parti sociali, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 180 del 2001, nonché con le risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 ed iscritte in conto della UPBS10.074.

2. L'assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede ad iscrivere nei competenti capitoli di bilancio delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire, le risorse di cui al comma 1, a termini dell'art. 9, della legge regionale 29 aprile 2003, n. 4 (Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 14 luglio 2003

PILI

03R0651

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 0 2 5 *

€ 3,20